



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 22 maggio 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 22 maggio 2017

Albinea

22/05/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 37	
<u>Addio a 'Franchino' Spadoni, cuore leghista</u>	1
22/05/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 55	
<u>Casalgrandese-Arcetana, è derby</u>	3

Quattro Castella

22/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
<u>Un' abbuffata record: 15 quintali di gnocchi</u>	4
22/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 15	
<u>Canti gregoriani e teatro di strada Lo show è servito</u>	6
22/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 27	
<u>Castelnovo Monti pronta per la giornata dello sport</u>	8

Vezzano sul Crostolo

22/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 17	
<u>Lo schianto in moto sconvolge l' intero paese</u>	10

Politica locale

22/05/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 11	
<u>A lezione di sicurezza stradale</u>	12

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 5	Pagina a cura di Francesca Barbieri Giorgio Gavelli Maria Rosa Gheido	
<u>Fisco, welfare, Pa: lo Statuto amplia le garanzie</u>		13
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 5	Giampiero Falasca	
<u>Sportelli «dedicati» nei centri per l' impiego</u>		15
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 22		
<u>Rischio tassazione per il socio che recede</u>		16
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 23		
<u>Quando l' errore ricade sui privati</u>		18
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24	Massimo Bellini Enrico Ceriana	
<u>Irap, rettifiche da transfer price irrilevanti nel periodo 2008-14</u>		20
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 24	Antonino Porracciolo	
<u>Rendita proposta, sì al prezzo-valore senza richiesta</u>		22
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 25	Giovanni Moschetti	
<u>Omesso pagamento, reati senza proporzionalità</u>		24
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 25	Pagina a cura di Paola Camagni Raffaele Correnti	
<u>Ritenute non versate, la Ctr tutela il percettore</u>		26
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 26	Pagina a cura di Raffaele Lungarella	
<u>Ritocchi alle norme locali sul recupero dei sottotetti</u>		28
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28	Arturo Bianco	
<u>Incrocio di regole sui decentrati illegittimi</u>		30
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28	Veronica Nicotra Andrea Ferri	
<u>Investimenti, in ripresa gli impegni dei Comuni</u>		32
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28	Davide Di Russo	
<u>Per i servizi «non economici» la chance dell' azienda speciale</u>		34
22/05/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28	Giuseppe De Benedetto	
<u>Riscossione locale con l' incognita dell'...</u>		36
22/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA	
<u>Inversione contabile, sanzione formale se non c' è debito Iva</u>		38
22/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 10		
<u>La ratio è soddisfare gli interessi generali</u>		41
22/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 10	PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO	
<u>Tari/Tarsu, sui garage si paga</u>		42
22/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 23	BENITO FUOCO	
<u>Funzionari, la delega va esibita in appello</u>		44
22/05/2017 Italia Oggi Sette Pagina 24		
<u>Srl trasparenti, coi soci litisconsorzio necessario</u>		46

Albinea

Addio a 'Franchino' Spadoni, cuore leghista

Scandiano, 'fedelissimo' della prima ora. Era stato autista e assistente di Alessandri

IMPRESSIONAVA subito per la sua imponenza, ma poi erano immancabilmente il suo temperamento e la generosità a stupire chi lo conosceva. Se n'è andato ieri mattina, all'età di 67 anni, Franco Spadoni, personaggio carismatico della Lega Nord, di cui ha conosciuto da protagonista l'ascesa a livello locale fino a diventare per lunghi anni l'autista e il vero assistente personale dell'onorevole guastallese Angelo Alessandri. Autotrasportatore in pensione, Spadoni, 'Obelix' o anche 'il Lungo' per gli amici più stretti, era ricoverato da un paio di giorni all'Ospedale Magati di Scandiano per curare una patologia che lo affliggeva da tempo e ieri mattina è deceduto dopo un improvviso peggioramento clinico. Ora lo piangono la moglie Maria Grazia e le figlie Monica e Silvia, ma anche le tante persone che avevano avuto modo di conoscerne i modi spicci e il cuore grande.

«Sì, era una persona dal cuore enorme - dice ora Alessandri -.

Abbiamo fatto mille cose insieme, portato avanti tante battaglie.

Politicamente, i nostri percorsi hanno coinciso per venti anni, e in sette di questi siamo stati insieme giorno e notte, viaggiando ovunque». La stretta collaborazione si era interrotta inevitabilmente con l'uscita di Alessandri dalla Lega, ma l'ex onorevole era restato in contatto con il suo autista e lo aveva visto per l'ultima volta alcuni mesi fa, dopo che Spadoni era tornato da un viaggio in Ecuador. Una volta andato in pensione, 'Franchino' si recava spesso in Sudamerica dove aveva diversi conoscenti.

Comunista convinto fino alla morte di Berlinguer, Spadoni aveva poi sposato entusiasticamente la causa del Carroccio e in particolare la linea del fondatore Bossi.

Aveva anche fatto parte del parlamento leghista e si era poi trovato in netto disaccordo con le posizioni di Calderoli, Maroni e Salvini.

Due anni fa, insieme ad altri 47 della Lega emiliana, era rimasto coinvolto nel caso dei rimborsi non dovuti, ma lui aveva sempre sostenuto con la massima serenità, insieme all'avvocato Matteo Lotti, di aver sempre speso molti più soldi per il partito di quanti ne avesse mai incassati.

«Ci ha legato una grande amicizia - dice il sindaco di Viano, Giorgio Bedeschi, ricordando Spadoni -. La notizia improvvisa della sua scomparsa ci rattrista tantissimo. Ricordo il nostro percorso politico, che è stato anche e soprattutto un percorso umano. Eravamo davvero un 'corpo unico' in quegli anni, c'era una grande partecipazione alla vita politica».

Numerosissimi messaggi di cordoglio sono arrivati ieri alla famiglia Spadoni, uno anche del segretario

Branco di lupi sbrana un puledro di due mesi nell'allevamento

DEVONO essere stati almeno quattro o cinque i lupi emersi in azione l'11 maggio nei Prati di Sarno, a Ligonchio dentro il Parco del Gigante, per attaccare un puledro di due mesi. L'azione improvvisa del branco non ha lasciato scampo al piccolo animale, ancora insieme alla madre nell'allevamento sotto il Gama di proprietà di Tullio Fadda.

Le mire dei lupi devono essere rivolte in maniera sfidante verso il piccolo animale, forse in quel momento durante alcuni metri dalla madre e dalle altre cavalle - una ventina - ospitate nella struttura inserita nel verde.

SPLETATI
Forse il piccolo si era appena separato dalla madre quando è stato assalito.

«È una persona del genere ai cavalli - dice Davide Fantini, allevatore amico e collaboratore del proprietario - Crediamo che tutto sia accaduto nella notte tra venerdì e sabato, ma solo oggi (ieri, ndr) ci si è accorti di quello che è successo raggiungendo l'allevamento. Anche un veterinario dell'Usl è

venuto in questi giorni per sincerarsi dell'accaduto e per registrare questo attacco avvenuto ai danni degli animali.

In effetti, in precedenza l'allevamento era mai stato preso di mira dai lupi e l'uccisione del puledro indicherebbe una variazione nel posizionamento dei lupi sull'Appennino reggiano, se non un aumento dei capi stessi costretti a sfamarsi cercando nuove vie e nuove prede.

Negli ultimi anni, infatti, nelle vicinanze erano state solo delle pecore a essere sbranate dai lupi, a Ospitalino, quindi a una quindicina di chilometri.



Addio a 'Franchino' Spadoni, cuore leghista

Scandiano, 'fedelissimo' della prima ora. Era stato autista e assistente di Alessandri

IMPRESSIONAVA subito per la sua imponenza, ma poi erano immancabilmente il suo temperamento e la generosità a stupire chi lo conosceva. Se n'è andato ieri mattina, all'età di 67 anni, Franco Spadoni, personaggio carismatico della Lega Nord, di cui ha conosciuto da protagonista l'ascesa a livello locale fino a diventare per lunghi anni l'autista e il vero assistente personale dell'onorevole guastallese Angelo Alessandri.

Autotrasportatore in pensione, Spadoni, 'Obelix' o anche 'il Lungo' per gli amici più stretti, era ricoverato da un paio di giorni all'Ospedale Magati di Scandiano per curare una patologia che lo affliggeva da tempo e ieri mattina è deceduto dopo un improvviso peggioramento clinico. Ora lo piangono la moglie Maria Grazia e le figlie Monica e Silvia, ma anche le tante persone che avevano avuto modo di conoscerne i modi spicci e il cuore grande.

«Sì, era una persona dal cuore enorme - dice ora Alessandri -.



una scomparsa ci rattrista tantissimo. Ricordo il nostro percorso politico, che è stato anche e soprattutto un percorso umano. Eravamo davvero un 'corpo unico' in quegli anni, c'era una grande partecipazione alla vita politica.

Numerosissimi messaggi di cordoglio sono arrivati ieri alla famiglia Spadoni, uno anche del segretario di Ospitalino, Emilio Fontana.

Domani mattina l'addio a 'Franchino' partecolando alle 10 dall'obitorio dell'ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di Scandiano. Dopo il rito si procederà per l'Assunta di Scandiano.

CASTELNOVO MONTI AVEVA 101 ANNI, FU PUNTO DI RIFERIMENTO DEL PSDI NEI COMUNI MONTANI

Si è spento Scalabrini, reduce della campagna di Russia

SI È spento Vittorio Scalabrini, 101 anni, residente a Castelnuovo Monti, solo pochi mesi fa era stato candidato nell'Assemblea. È un nono, così che Scalabrini si è candidato per il lungo impegno politico nel Pd di Saragat, per l'attività alla Pansa del Sole, per gli anni trascorsi come dipendente dell'amministrazione comunale di Castelnuovo e in seguito in quella di Castelnuovo Monti. Nel Reggiano è stato uno degli ultimi reduci della campagna di Russia o transalpina quella democratica operaista.



quello di Castelnuovo, dove rimase il 14 giugno. Il primo cittadino, socialista e di sinistra, venne ucciso nel giorno del '45 da mani reattive impiegate in quello che è stato indicato come il Trampollo della Montagna.

LA VITENDA colpisce il giovane Scalabrini, che decise di studiare a Castelnuovo Monti, dove la situazione è più tranquilla. Entrò nel Pd di Saragat, di cui divenne punto di riferimento nella zona montana per le attività di Saragat, Amadei, Pirelli. Nel 1945 aveva 29 anni e fu raggiunto da un'epidemia di polmonite che lo portò a dimettersi dal lavoro. Nella cittadina appenninica ricevette tanti incarichi politici.

LA SUA è una famiglia di origini comasche, di Pontoglio. Nel '37 prese servizio militare, nel '40 è richiamato per la mobilitazione che portò all'arruolamento nel conflitto. Nel frattempo, con esperienza, proseguì gli studi, in modo che la laurea potesse essere ottenuta nel '42, dopo un viaggio ininterrottamente in treno, in treno congedato.

Il primo lavoro fu quello di operaio in una fabbrica di Kani, poi il fronte. Dopo la liberazione i combattimenti nella zona del Dno, con la morte in agguato. L'anno della guerra non gli impedì di assumere i ruoli di amministratore delegato della ditta, di essere inviato a rappresentare la popolazione. Successivamente al controllo della popolazione. Dalla campagna di Russia all'Italia repubblicana.

Il mese più lungo finì in azione e tornò in Italia.

All'improvviso, l'Armenia. È come migliaia di altri italiani in difesa, in terra alleandosi, senza ordini. È a Novara, decide di tornare a casa, prima di partire per il fronte. Ma quando raggiunge la stanza di Reggio, l'ufficio è circondato dai tedeschi, che intendono catturare il militare italiano. Lo costrinse a fuggire dalla finestra della linea Reggio-Scandiano in un secondo nella cabina, sorpreso con un solo.

SEUGUE ricollocamento al controllo dei tedeschi, raggiunge la famiglia.

Nel dopoguerra fu nuovo degli studi. L'anno brevemente nei comuni di Scandiano, passò a

SINO agli ultimi giorni di un'attività alla sua passione: il calcio e proseguire nei pressi della Piana.

Lancia i figli Roberto, coinvolto nel mondo del calcio provinciale per l'attività di allenatore, e la figlia Antonietta, impegnata.

Amadei, Pirelli. Nel 1945 aveva 29 anni e fu raggiunto da un'epidemia di polmonite che lo portò a dimettersi dal lavoro. Nella cittadina appenninica ricevette tanti incarichi politici.

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

<-- Segue

Albinea

della Lega Nord Emilia Gianluca Vinci.

Domani mattina l' addio a 'Franchino', partendo alle 10 dall' obitorio dell' ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di **Borzano** d' **Albinea**. Dopo il rito si proseguirà per l' Ara crematoria di Coviolo .

Casalgrandese-Arcetana, è derby

NON SI SCHERZA più al Cavazzoli. Definiti campi per gli ottavi del 36° torneo Under 20 dove spicca il derbyssimo Casalgrandese-Arcetana che segna il ritorno a casa dell'ex di turno Aldi Shprijati, attuale big arcetano, che nel 2014 contribuì al successo della Casalgrandese nella kermesse. Traguardo storico per **Albinea** e Barcaccia che cercano ulteriori primati nelle dure sfide rispettivamente con Sanmichelese e Langhiranese. Sfida tutta in salita per il Casalgrande che attende gli undici volte campioni della Bagnolese di mister Montecchi. Prova a prolungare la propria favola anche il Real San Prospero opposto al Bibbiano/San Polo, altra big della manifestazione. Confronto complicato per la Scandianese che incrocia un Montecchiano in grande spolvero. Le sedi degli ottavi Under 20 tutti in agenda per giovedì (ore 21). Piccardo Traversetolo-Sammartinese al nuovo «Tesauri» di Traversetolo, Bibbiano/San Polo-Real S. Prospero al nuovo Comunale di Cadelbosco; Casalgrandese-Arcetana a Villalunga; FalkGalileo-Folgore Rubiera all'ex Sporting; Bagnolese-Casalgrande a Casalgrande; Montecchio-Scandianese al Torelli di Scandiano, Sanmichelese-**Albinea** al sintetico Valli, Langhiranese-Barcaccia a Cavriago. Le 36 squadre della categoria Young Boys costringono alla disputa di 9 match di qualificazione fra le prime due classificate di ognuno dei 9 gironi: vanno agli ottavi le 9 vincenti più le 7 migliori perdenti. Il quadro delle gare di martedì. Progetto Intesa-Sammartinese a Bagnolo (ore 19.30); Fraore-Sorbolo a Traversetolo (ore 20.45); FalkGalileo-Juve Club Pr all'ex Sporting (ore 19.30); Arcetana-Reggio Calcio al «Valli» (ore 19.30); Rubierese-Virtus Libertas a Bagnolo (ore 20.45); Sanmichelese-Montebello Pr al «Valli» ore 20.45; Sporting Chiozza-Audace Pr all'ex Sporting (ore 20.45). Nel recupero di ieri pomeriggio lo Sporting Chiozza ha regolato (1-0) l'Invicta Gavasseto grazie ad un'autorete passando come leader del girone H. Federico Prati.

REGGIO SPORT | **ECCELLENZA** SPAREGGI NAZIONALI

LA POLISPORTIVA CASALGRANDESE HA NOMINATO ALESSANDRO MELLI, GIÀ TEAM MANAGER, NUOVO DIRETTORE SPORTIVO AL POSTO DI FRANCESCO CRISTIANI

La Folgore c'è, ma la porta è stregata

Resiste il Sasso Marconi | Lazzari dice no ad Agrillo e Greco, a Rubiera manca soltanto il gol

Folgore Rubiera	0
Sasso Marconi	0



Gli spogliatoi: «Fiducioso per il ritorno»

Peccato non aver sfruttato le occasioni nel primo tempo

PARI occhiali e consapevolezza di poterla giocare «abbiamo fatto un'ottima figura, dimostrando di poter essere a questi livelli e rispettando la società che ha fatto tanto - analizza il tecnico calabrese **Vincenzo Vaccondio** -. Peccato non aver sfruttato le occasioni del primo tempo, mentre sempre molto si giocavano a memoria: toccavamo il loro amico e infatti nel primo tempo abbiamo rischiato - analizza il trainer calabrese **Roberto Mascariello** -. Sono contento del risultato che ci permette di guardare con fiducia al ritorno, soprattutto per le scelte obbligatorie in difesa a causa dei nostri infortunati».

MANCA solo il gol alla Folgore Rubiera. Che ha dominato, almeno per i primi 45', il primo round del primo turno degli spareggi nazionali per la Serie D contro il Sasso Marconi. Nonostante le difficoltà in più di riparo forzate rispetto al biologico, i calabresi sono riusciti a un gioco ficcante e rapido nelle fasi, inserimenti e recuperi complicati a sanchez e gli italiani coccodrillo al regista Agrillo (si sospetta una forte distorsione al ginocchio) e alla sempre forte gamba di Muscarelli (si sospetta un infortunio al polso) che ha costretto a due cambi forzati. In più il sacrificio

di tutti i punti di vista con qualche errore in tutti i reparti. Confermeremo le loro individualità, ma nelle fasi hanno dimostrato qualità ancora superiori. Dov'è questo primo round non c'è una vera favola e contenzioso molto le individualità. «Sembra due squadre che si conoscono a memoria: toccavamo il loro amico e infatti nel primo tempo abbiamo rischiato - analizza il trainer calabrese **Roberto Mascariello** -. Sono contento del risultato che ci permette di guardare con fiducia al ritorno, soprattutto per le scelte obbligatorie in difesa a causa dei nostri infortunati».

Torneo Cavazzoli. Giovedì sera gli ottavi Under 20 Casalgrandese-Arcetana, è derby

NON SI SCHERZA più al Cavazzoli. Definiti campi per gli ottavi del 36° torneo Under 20 dove spicca il derbyssimo Casalgrandese-Arcetana che segna il ritorno a casa dell'ex di turno Aldi Shprijati, attuale big arcetano, che nel 2014 contribuì al successo della Casalgrandese nella kermesse. Traguardo storico per **Albinea** e Barcaccia che cercano ulteriori primati nelle dure sfide rispettivamente con Sanmichelese e Langhiranese. Sfida tutta in salita per il Casalgrande che attende gli undici volte campioni della Bagnolese di mister Montecchi. Prova a prolungare la propria favola anche il Real San Prospero opposto al Bibbiano/San Polo, altra big della manifestazione. Confronto complicato per la Scandianese che incrocia un Montecchiano in grande spolvero. Le sedi degli ottavi Under 20 tutti in agenda per giovedì (ore 21). Piccardo Traversetolo-Sammartinese al nuovo «Tesauri» di Traversetolo, Bibbiano/San Polo-Real S. Prospero al nuovo Comunale di Cadelbosco; Casalgrandese-Arcetana a Villalunga; FalkGalileo-Folgore Rubiera all'ex Sporting; Bagnolese-Casalgrande a Casalgrande; Montecchio-Scandianese al Torelli di Scandiano, Sanmichelese-**Albinea** al sintetico Valli, Langhiranese-Barcaccia a Cavriago. Le 36 squadre della categoria Young Boys costringono alla disputa di 9 match di qualificazione fra le prime due classificate di ognuno dei 9 gironi: vanno agli ottavi le 9 vincenti più le 7 migliori perdenti. Il quadro delle gare di martedì. Progetto Intesa-Sammartinese a Bagnolo (ore 19.30); Fraore-Sorbolo a Traversetolo (ore 20.45); FalkGalileo-Juve Club Pr all'ex Sporting (ore 19.30); Arcetana-Reggio Calcio al «Valli» (ore 19.30); Rubierese-Virtus Libertas a Bagnolo (ore 20.45); Sanmichelese-Montebello Pr al «Valli» ore 20.45; Sporting Chiozza-Audace Pr all'ex Sporting (ore 20.45). Nel recupero di ieri pomeriggio lo Sporting Chiozza ha regolato (1-0) l'Invicta Gavasseto grazie ad un'autorete passando come leader del girone H. Federico Prati.

Memorial presidenti il Celtic Boy cede ai rigori, Terre di Canossa e Virtus Bagnolo-Roteglia, che finale

FEDERICO PRATI

FINALI inedita per il Memorial Presidenti di Terra cangiana. Dimostrata personalità in scorse al Mirabello la sfida **Virtus Bagnolo-Roteglia**. Il trionfo ottenuto per il girone del Celtic Boy Prati. Le due squadre sono giunte in semifinale in cui a rammentarsi sono soprattutto i gol di mister Zanichelli impressi soprattutto nel primo tempo con la clamorosa clamorosa fallita da Yera. Nella ripresa, completi caldo e campo gioco spazzato e penalmente inevitabile dove i locali sbagliano tutti e tre i tentativi che la vittoria e il gol di Mirabello, la partita sul tentativo di Ciccioli e lo shoot out dello stopper Natante che

FEDERICO PRATI

LA GNOCCATA 2017

Un'abbuffata record: 15 quintali di gnocchi

Ieri, alle 13.30, il sugo era già finito e anche il sindaco è rimasto "a digiuno" Nel pomeriggio la seconda tornata. Al **corteo** decine di migliaia di persone

di Mauro Pinotti **GUASTALLA** «Le sfilate di oggi sono state sicuramente tra le migliori degli ultimi anni. Ma quella più bella sarà quella che deve ancora venire».

Esauisto, rosso in viso più per il rossetto a forma di bacio lasciato dalle figuranti dei vari gruppi che per l'emozione, Luciano Cavandoli, presidente della Pro loco, ieri non ha nascosto la sua soddisfazione. La "Gnoccata" di Guastalla edizione 2017 ha eguagliato il record del 2014 non 15 quintali di gnocchi serviti. Sia il **corteo** storico del mattino che quello del pomeriggio ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone assiegate sui marciapiedi, ai lati delle vie che hanno caratterizzato il percorso della sfilata.

Alle 13.30 il sugo per gli gnocchi era finito: perfino il sindaco Camilla Verona non ha potuto gustare il suo piatto, ma la macchina organizzativa è riuscita a sopperire all'inconveniente e nella tornata del pomeriggio c'è stata la seconda "grande abbuffata".

In testa al **corteo**, a bordo di un calesse trainato da due splendidi cavalli c' erano il sindaco Camilla Verona, con tanto di fascia rossoblu dai colori del Comune di Guastalla, l'assessore alla cultura Gloria Negri e, di fronte, l'assessore al welfare Matteo Artoni e l'assessore allo sport Luca Fornasari. Poco più indietro Fiorello **Tagliavini**, direttore del tetro "Ruggeri" è salito al volo sul suo cavallo pronto per dare inizio al **corteo** storico. Gli squilli di tromba sono del gruppo "Maestà della Battaglia" di **Quattro Castella** preceduti da abili e giovani sbandieratori che lanciano e scambiano i loro stendardi a metri di altezza. Si parte dall'alchimia medievale della "caccia alle streghe" tra la fine del **Quattrocento** e la prima metà del Seicento che lascia una scia di zolfo. Sfila la Grancontessa Matilde di Canossa che fu anche signora di Guastalla poi i Gonzaga tra le più note famiglie principesche d'Europa. Arriva Ferrante Gonzaga a cavallo. In **corteo** anche la Guastalla del XIX secolo con Maria Luigia d' Austria duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.

Tra i ballerini del Gran ballo di **Corte** anche l'assessore all'urbanistica Chiara Lanzini e Alessandra Bertelli di "Progetto&Comunicazione". Poi spazio alla tradizione che rievoca l'origine della "Gnoccata". Finalmente inizia anche la tanto attesa sfilata dei carri. Il primo è dei ragazzi della Biblioteca Maldotti che ha festeggiato il 200° anniversario, a seguire la Barca del fiume, pescatori del Po; il carro "La



Un'abbuffata record: 15 quintali di gnocchi
Ieri, alle 13.30, il sugo era già finito e anche il sindaco è rimasto "a digiuno" Nel pomeriggio la seconda tornata. Al corteo decine di migliaia di persone

La disputa di lancieri e soldati tra sfottò e manifesti
Ma sono mancati momenti di pura galanteria alla "Gnoccata" di Quattro Castella. Il reo poteva essere il divertimento. La disputa tra i lancieri e i soldati è stata un gioco di parole. I lancieri, con tanto di fascia rossoblu, sono apparsi in un'occasione speciale: una di quelle rare occasioni in cui i lancieri si sono presentati con la loro divisa storica. I soldati, invece, hanno sfilato con le loro divise moderne. La disputa è stata un gioco di parole. I lancieri, con tanto di fascia rossoblu, sono apparsi in un'occasione speciale: una di quelle rare occasioni in cui i lancieri si sono presentati con la loro divisa storica. I soldati, invece, hanno sfilato con le loro divise moderne.

farina"; "Il caseificio"; "Le rasdore".

Menzione speciale merita il "Treno delle Mondine" il cui gruppo di ragazze con gli abiti della risaia hanno cantato dal "Siur padrun da li beli braghi bianchi" all' originale "Bella Ciao delle Mondine". Raccolgono applausi a scena aperta il carro de "La drogheria"; "L' uva"; "L' osteria" con i volontari che offrono bicchieri di vino tra cui il consigliere comunale Paolo Dallasta. Sfila "La pasticceria"; "La cucina del Re" ed infine "Il Re degli Gnocchi: Serpo XIV Giacomo "Ciccio" Valenti e la sua corte con il Gran Ciambellano, il Primo Ministro, il Cardinale e i paggi.

In tutto hanno preso parte alla Gnoccata 2017, ben 800 volontari, 13 gruppi: solo quello del generale Ginetto Tosi era composto da 135 soldati. Momento clou la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Camilla Verona, preso in braccio da Re Serpo XIV. «Siamo al top - ha detto il sindaco Verona - una delle migliori Gnoccate degli ultimi anni. Grazie alla Pro loco, ai volontari, a tutte le persone che hanno lavorato e contribuito alla riuscita di questa festa che ha coinvolto tutta la città di Guastalla».

GUARDA LA FOTOGALLERYE I VIDEO www.gazzettadireggio.it.

Canti gregoriani e teatro di strada Lo show è servito

In **corteo** anche la Filarmonica Bonafini a fare da apripista Tra i protagonisti la "Opus Band" con i suoi frati funamboli

GUASTALLA Preceduta dall' Associazione Sbandieratori e Musicisti "Maestà della Battaglia" di **Quattro Castella**, eccellenza italiana nella rievocazione delle tradizioni del Medioevo, in **corteo** anche la filarmonica "Bonafini" di Guastalla, che ha fatto da apripista ai gruppi musicali, ai carri allegorici del **corteo** storico. Anche le marching band hanno fatto la loro parte contribuendo a portare, con la loro musica tanta allegria alla "Gnoccata". E' il caso dei gruppi "Bada Bim Bum Band" di Empoli, "Archimossi" di Parma e "88 Folli" di Torino. Il gruppo toscano si è presentato nei panni di una "Opus band" inusuale confraternita di frati che si muovevano come funamboli in equilibrio su un immaginario filo sospeso tra il sacro ed il profano, tra dannazione e resurrezione, castigo e gioia. Un' alternanza musicale di rock ed canti gregoriani, di medioevo ed electro funk. Con grande capacità interpretativa i musicisti trasformano l' elevata perfezione della Toccata in Re minore di Bach inquinandola con la sregolatezza di James Brown. Un canto gregoriano o una danza rinascimentale, "In Taverna quando sumus", improvvisamente, con disinvoltura e grande energia, diventano rock mistico-trascedentale con citazioni dei Led Zeppelin.

La "Opus Band" si è esibita in un sapiente connubio di musica e teatro di strada, spiazzante e divertente che coinvolto il pubblico nel breve "viaggio saxofonico sulla via per il paradiso". Gli "ArchiMossi", prima orchestra itinerante per archi, ha creato vere e proprie alchimie musicali. Con le loro viole e violini, strumenti amplificati singolarmente, hanno creato un volume di suono come una marching band, ma con una grazia e un' ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo spazia dalla tradizione irlandese a quella slava comprese le virtuosistiche Danze Ungheresi di Brahms, va indietro nel tempo per proporre suite di danze rinascimentali, il Minuetto di Boccherini, per poi calarsi nella musica contemporanea. I piemontesi di Torino "88 Folli" sono una band che interpretano la migliore musica cantautorale italiana (Gaber, Mannarino, Brunori sas, De Andrè, Bennato, Battisti, Battiato e molti altri) con arrangiamenti moderni ed energetici. Queste marching band si differenziano da quelle tradizionali per l' allestimento di spettacoli ad alto impatto coreografico, dove musica, coreografie ed effetti scenici si uniscono in risultati notevoli. Questo tipo di spettacoli prendono il nome di drill-show. Ed molto più coreografico e spettacolare anche il loro modo di indossare le varie divise rispetto a quelle di

LUNEDÌ 22 MAGGIO 2017 GAZZETTA

Provincia 15



Canti gregoriani e teatro di strada Lo show è servito

In corteo anche la Filarmonica Bonafini a fare da apripista Tra i protagonisti la "Opus Band" con i suoi frati funamboli

di GIUSTALLA

Preceduta dall'Associazione Sbandieratori e Musicisti "Maestà della Battaglia" di Quattro Castella, eccellenza italiana nella rievocazione delle tradizioni del Medioevo, in corteo anche la filarmonica "Bonafini" di Guastalla, che ha fatto da apripista ai gruppi musicali, ai carri allegorici del corteo storico. Anche le marching band hanno fatto la loro parte contribuendo a portare, con la loro musica tanta allegria alla "Gnoccata". E' il caso dei gruppi "Bada Bim Bum Band" di Empoli, "Archimossi" di Parma e "88 Folli" di Torino. Il gruppo toscano si è presentato nei panni di una "Opus band" inusuale confraternita di frati che si muovevano come funamboli in equilibrio su un immaginario filo sospeso tra il sacro ed il profano, tra dannazione e resurrezione, castigo e gioia. Un'alternanza musicale di rock ed canti gregoriani, di medioevo ed electro funk. Con grande capacità interpretativa i musicisti trasformano l'elevata perfezione della Toccata in Re minore di Bach inquinandola con la sregolatezza di James Brown. Un canto gregoriano o una danza rinascimentale, "In Taverna quando sumus", improvvisamente, con disinvoltura e grande energia, diventano rock mistico-trascedentale con citazioni dei Led Zeppelin.



Diversi gruppi hanno sfilato in giornata tra musica sacra e profana



Tra i carri più apprezzati del corteo il "Trono delle musiche" con la ragazza in abito da rissa

Protagonista l'Associazione Sbandieratori e Musicisti "Maestà della Battaglia" di Quattro Castella, eccellenza italiana nella rievocazione delle tradizioni del medioevo

Danze Ungheresi di Brahms, va indietro nel tempo per proporre suite di danze rinascimentali, il Minuetto di Boccherini, per poi calarsi nella musica contemporanea. I piemontesi di Torino "88 Folli" sono

Oltre la storica rivalità, vince la solidarietà

Ieri mattina donazione alla Rsa di Guastalla. Ricordate anche le vittime dell'incendio al mercato



Uno dei protagonisti della Gnoccata ha fatto teatro in via di Guastalla



Una band che interpretava le migliori musica cantautorale italiana

una tradizionale banda.
(m.p.)

Castelnovo Monti pronta per la giornata dello sport

Il capoluogo appenninico scelto dal Coni per le attività dell'evento nazionale Si fa festa domenica 4 giugno, con anteprima venerdì 26 in tutta la provincia focus sul giro d'Italia

CASTELNOVO MONTIA Castelnovo Monti la Giornata Nazionale dello Sport si sdoppia. La manifestazione organizzata dal Comitato olimpico nazionale italiano si terrà il 4 giugno nelle palestre e nelle piazze di tutta Italia. Nel territorio delle nostre montagne si terrà la festa a livello provinciale tra due domeniche. Oltre alle celebrazioni del 4 giugno, ci sarà anche un'anteprima il 26 maggio. Alle 19 di venerdì, infatti, l'Onda della Pietra ospiterà un seminario dal titolo "Sport come contesto d'inclusione sociale per prevenire l'abbandono sportivo e il bullismo giovanile". L'ingresso è libero, ma occorre iscriversi via mail (I.battistessa@comune.castelnuovomonti.re.it). Il 4 giugno la cerimonia vera e propria si terrà dalle 14.30 in piazza Peretti e in piazza Martiri della Libertà. I due luoghi saranno lo scenario in cui diverse discipline si metteranno in mostra grazie all'iniziativa "Sport in Piazza".

Le due iniziative sono organizzate dal Coni Point Reggio Emilia. «La scelta di Castelnovo Monti è stata fortemente voluta - conferma Ivano Prandi, neo-delegato del Punto territoriale provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano - ed è un segnale di attenzione al territorio, un decantamento che mi auguro possa avere un seguito, magari in altre sedi, nelle prossime edizioni della Giornata Nazionale dello Sport. È il nostro modo di dimostrare attenzione a vicinanza alle realtà dell'intero territorio provinciale, non solo della città».

Le attività per celebrare la 17esima edizione dell'evento nazionale non si fermano qui. Qualche esempio? Dal 26 al 28 maggio e dall'1 al 4 giugno il PalaDePietri di Correggio sarà il teatro delle finali nazionali di Coppa Italia e di campionato giovanili di hockey su pista; il 4 giugno Rubiera vedrà gare ciclistiche giovanili per le categorie Allievi e Juniores; il 28 maggio il circolo Il Quadrifoglio di Roncolo di **Quattro Castella** si terrà il campionato regionale Pony Western; il 28 maggio e il 4 giugno "fattorie aperte-approccio al pony e battesimo della sella" all'agriturismo Antica Golena di Guastalla; il 3 e 4 giugno a Reggio Emilia, Poggio e su vari campi della provincia si terranno le finali di calcio a 7 scolastico e calcio a 11 Under 13-15 del Centro sportivo italiano; il 2 giugno il basket giovanile scenderà in piazza a Sant'Ilario; il 4 giugno, inoltre, si svolgerà la festa provinciale del mini-volley al Casina Village; il 3 e 4 giugno, infine, ci sarà "CastelSport", una festa dedicata a molte discipline sportive che sarà ambientata nel centro storico e nel Parco Rocca di Castelnovo Sotto.

Castelnovo Monti pronta per la giornata dello sport
Il capoluogo appenninico scelto dal Coni per le attività dell'evento nazionale Si fa festa domenica 4 giugno, con anteprima venerdì 26 in tutta la provincia

FOCUS SUL GIRO D'ITALIA
Prandi: «Reggio ha risposto alla grande»
Ivano Prandi, neo-delegato del Coni Point Reggio Emilia, presenta gli eventi organizzati dal Comitato olimpico nazionale italiano, nei quali l'attenzione sarà rivolta al territorio appenninico. In alto: il sindaco Prandi con i dirigenti del Coni Point Reggio Emilia. In basso: il sindaco Prandi con i dirigenti del Coni Point Reggio Emilia.

Poker reggiano agli Assoluti Regionali
Atletica, Boni e Vitello tingtono d'oro il medagliere della Serie A, la Giannotti esalta

Il Giro Spagnolo
Nella prima giornata del campionato di calcio a 11, i reggiani hanno ottenuto un buon risultato, battendo la squadra di casa, la Lazio, per 2-1. I reggiani hanno segnato due gol, mentre i laziani ne hanno fatti uno.

Isabella Morlini è la più forte alla Futur Run di Cadelbosco

Pattinaggio, la Vanguard alza il trofeo Promotional di Parma

(g.f.)

Lo schianto in moto sconvolge l'intero paese

Vezzano, la morte del 55enne tedesco sabato pomeriggio alla Vecchia fa tornare d'attualità la necessità di interventi su quel tratto della Statale 63

VEZZANO Il paese è sconvolto per l'ennesimo incidente che sabato pomeriggio ha causato la morte del motociclista 55enne tedesco sul ponte del Crostolo a Le Strette di La Vecchia. In paese non si parla d'altro anche perché questi tragici incidenti si ripetono troppo spesso. Il fatto è che il tratto di Statale che interessa il comune non è più in grado di sostenere un traffico che nel fine settimana diventa ancora più intenso per il transito di tanti motociclisti.

L'incidente di sabato pomeriggio è costato la vita al centauro tedesco Olivier Alfred Ernest Grawert che con altri tre amici era venuto a visitare le nostre terre. Erano le 14,40 quando il motociclista che conduceva un Aprilia Tuono assieme ai tre amici si stava dirigendo verso la montagna: dopo avere percorso una rettilinea, giunto in prossimità di una semi curva che porta al ponte sul Crostolo in località Le Strette ha sbandato urtando prima il camion di un ambulante poi un' Audi e una Fiat 500L e infine, una volta giunto nel mezzo del ponte, si è scontrato con una Bmw per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Purtroppo nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, per il motociclista tedesco non c'è stato nulla da fare.

A dirigere il traffico e a sbrigare le formalità dei rilievi, i carabinieri di San Polo e Ligonchio e la polizia stradale di Castelnuovo Monti. Il traffico per l'occasione è stato deviato sulla bretella della zona industriale a La Vecchia e non ha causato disagi. Per precauzione una signora incinta che viaggiava su un'auto coinvolta nell'incidente è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso della Santa Maria Nuova. La donna, prima di essere caricata in ambulanza, ha prestato la sua testimonianza: «Io e mio marito siamo stati miracolati.

Abbiamo visto la morte in faccia e se mio marito non avesse sterzato, la moto ci sarebbe entrata dentro l'auto».

La salma del motociclista dopo il nullaosta è stata trasferita al cimitero di Coviolo in attesa che il magistrato conceda il permesso per il suo rientro in patria e non è escluso che ne disponga l'esame autoptico.

Purtroppo, il tratto della statale 63 che da **Vezzano** conduce a La Vecchia, da tanti anni è teatro di incidenti mortali e le curve della pinetina hanno fatto la parte del leone. Sono strette e con poca visibilità

LEADER 22 MAGGIO 2017 GAZZETTA

Lo schianto in moto sconvolge l'intero paese

Vezzano, la morte del 55enne tedesco sabato pomeriggio alla Vecchia fa tornare d'attualità la necessità di interventi su quel tratto della Statale 63

Fotografia: portogruppi.italy, parati e sordani/laifoto

Le Strette di La Vecchia è un tratto della Statale 63 che da Vezzano conduce a La Vecchia, da tanti anni è teatro di incidenti mortali e le curve della pinetina hanno fatto la parte del leone. Sono strette e con poca visibilità, e da tempo si discute sulla necessità di interventi di riassetto. Il tratto della statale 63 che da Vezzano conduce a La Vecchia è un tratto della Statale 63 che da Vezzano conduce a La Vecchia, da tanti anni è teatro di incidenti mortali e le curve della pinetina hanno fatto la parte del leone. Sono strette e con poca visibilità, e da tempo si discute sulla necessità di interventi di riassetto.

VEZZANO Il paese è sconvolto per l'ennesimo incidente che sabato pomeriggio ha causato la morte del motociclista 55enne tedesco sul ponte del Crostolo a Le Strette di La Vecchia. In paese non si parla d'altro anche perché questi tragici incidenti si ripetono troppo spesso. Il fatto è che il tratto di Statale che interessa il comune non è più in grado di sostenere un traffico che nel fine settimana diventa ancora più intenso per il transito di tanti motociclisti.

RIRIA CAMPANI VED. IORI (di anni 92)
Ha detto il nome storico di Ieri...
Il giorno 20 Maggio è mancato all'età di anni 92.

VITTORIO SCALBRINI (di anni 92)
Ha detto il nome storico di Ieri...
Il giorno 20 Maggio è mancato all'età di anni 92.

ANNA BARONI (di anni 92)
Ha detto il nome storico di Ieri...
Il giorno 20 Maggio è mancato all'età di anni 92.

GIANNFRANCESCO SPADONI (di anni 92)
Ha detto il nome storico di Ieri...
Il giorno 20 Maggio è mancato all'età di anni 92.

SILVANA ZINDELLI (di anni 92)
Ha detto il nome storico di Ieri...
Il giorno 20 Maggio è mancato all'età di anni 92.

PAOLA ANGOLETTI (di anni 92)
Ha detto il nome storico di Ieri...
Il giorno 20 Maggio è mancato all'età di anni 92.

dovuta alle piante che una volta erano regolarmente potate e ora non più.

Da anni si parla di variante.

Tanti i progetti abbandonati e tante le promesse non mantenute. E intanto si continua a morire e quest'ultimo tragico episodio ne è l'ennesima prova. Quel corpo avvolto in un lenzuolo bianco e nesso di traverso sull'asfalto del ponte, sabato pomeriggio, ha colpito e scosso profondamente i tanti che si sono trovati a passare e si sono trovati ancora una volta impotenti davanti all'ennesima tragedia della strada.

(d.a.

)

al cinema al corso

A lezione di sicurezza stradale

L' iniziativa oggi con duecento studenti delle scuole superiori

REGGIO EMILIA Per la prima volta, oggi Reggio Emilia ospiterà la mattinata dedicata a l' Abc - l' Autostrada del Brennero in Città - edizione 2016/17, un progetto didattico sull' educazione stradale giunto ormai alla sua terza edizione. L' iniziativa, a cura di Autostrada del Brennero e della Polizia di Stato, con la collaborazione della **Provincia** e della Sezione Polizia Stradale, è finalizzata a sensibilizzare oltre duecento ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, prossimi al conseguimento della patente, sul tema dell' educazione stradale. L' evento si svolgerà al Cinema Al Corso.


Il progetto didattico si articolerà in due momenti, costituiti, rispettivamente, da una proiezione del film "Young Europe" e da un successivo dialogo con i giovani.

Il programma prevede alle 9.30 i saluti di benvenuto da parte delle autorità e degli organizzatori, con contestuale illustrazione del contenuto del film, che verrà proiettato alle 10. Dopo una pausa, intorno alle 11.25, si riprende alle 11.40, quando il personale di Autostrada del Brennero e della Polizia Stradale affronterà diverse tematiche inerenti la sicurezza stradale. Alle 12.25 è la volta di "un piccolo gesto per una grande responsabilità", un percorso guidato con addetti della Polizia Stradale e l' ausilio di occhiali speciali che simulano lo stato d' ebbrezza. Questa importante manifestazione sulla sicurezza stradale rivolta a giovani di oggi, automobilisti di domani viene portata in scena ogni anno dal Brennero a Modena e mira a diffondere, attraverso il cinema come strumento didattico e formativo, una corretta educazione stradale.

22 MAGGIO 2017 GAZZETTA Cronaca 11

DISTRIBUTORI ADDIO » I DATI IN CITTÀ Benzinai, chiusi sette impianti in 9 anni

Le cifre comunali sulle stazioni di servizio dismesse, Reggiani (Faib): «I grandi marchi lasciano e le bonifiche costano»



di Gabriele Farina
REGGIO EMILIA

Le stazioni sono confluite in quattro o cinque, negli scorsi giorni abbiamo visto un altro impianto di servizio di provincia dismettere il servizio. Tuttavia, mancano i dati ufficiali sulle aree di servizio rimaste. Il Comune ha una relazione in tal senso.

UNA MORIA SENZA FINE? Nel territorio cittadino figurano 58 impianti di servizio, un numero in costante diminuzione. Nel 2008 erano 65, oggi sono 58. In questi 9 anni sono stati chiusi 7 impianti. Una moria senza fine? Una moria che si ripete ogni anno? La risposta è sì, ma non è così semplice. Una moria che si ripete ogni anno? La risposta è sì, ma non è così semplice. Una moria che si ripete ogni anno? La risposta è sì, ma non è così semplice.

» Nel territorio cittadino figurano attualmente un totale di 58 impianti, ma quattro di questi tuttavia risultano sospesi temporaneamente.

Come sindaco titolare responsabile per il territorio, mi occupo di verificare che gli impianti di servizio siano in regola con le norme nazionali e regionali. In questi 9 anni ho visto chiudere 7 impianti. Una moria senza fine? Una moria che si ripete ogni anno? La risposta è sì, ma non è così semplice.

» In tutto il comune di Reggio Emilia secondo le statistiche del municipio dal 2009 a oggi sono decollate 58 licenze petrolifere.

Il comune di Reggio Emilia secondo le statistiche del municipio dal 2009 a oggi sono decollate 58 licenze petrolifere.

AL CINEMA AL CORSO A lezione di sicurezza stradale

L' iniziativa oggi con duecento studenti delle scuole superiori

Per la prima volta, oggi Reggio Emilia ospiterà la mattinata dedicata a l' Abc - l' Autostrada del Brennero in Città - edizione 2016/17, un progetto didattico sull' educazione stradale giunto ormai alla sua terza edizione. L' iniziativa, a cura di Autostrada del Brennero e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Provincia e della Sezione Polizia Stradale, è finalizzata a sensibilizzare oltre duecento ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, prossimi al conseguimento della patente, sul tema dell' educazione stradale. L' evento si svolgerà al Cinema Al Corso.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

730 UNICO IMU TASI

Per appuntamento
0522 357520

SENSITIVO Giuseppe
Esperto in problemi tributari
riceve a Reggio Emilia
335.661.5977 - www.sensitivogiuseppe.it

Fisco, welfare, Pa: lo Statuto amplia le garanzie

I benefici subito in vigore dai ritardi di pagamento alla nuova disciplina sulla maternità

Fisco, welfare, rapporti con la Pa. Tre direttrici lungo le quali si snodano le novità dello Statuto del lavoro autonomo per tutelare una **platea** variegata di oltre due milioni di persone, che comprende i professionisti iscritti agli ordini e quelli riuniti in associazioni, i collaboratori e anche il popolo delle partite Iva, come gli informatici e i grafici free lance.

La legge - in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - prevede una serie di tutele per tutti senza distinzioni, con l'**unica** esclusione di imprenditori artigiani e commercianti. Misure che nella maggior parte dei casi entreranno in vigore dal giorno seguente alla pubblicazione.

Come si attivano dunque i nuovi benefici? Il Sole 24 Ore del lunedì ha passato ai raggi x la nuova legge, individuando misura per misura, quali sono gli step per "assicurarsi" la tutela e le possibili criticità.


Ritardi di pagamento e fisco Tra le norme immediatamente applicabili quelle che aprono un paracadute più ampio nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti. In questo caso l'invio del semplice "preavviso di parcella" è sufficiente per far scattare, dopo 30 giorni, il decorso automatico degli interessi di mora sui crediti dei lavoratori autonomi. Da sottolineare però che l'esigibilità dei crediti potrebbe essere ostacolata dalla lentezza della giustizia civile.

Diventano poi «abusive» le clausole che attribuiscono la facoltà al committente di modificare il contratto e quelle che prevedono termini "per saldare" superiori a 60 giorni dalla consegna della **fattura** al cliente. Per non correre rischi diventa opportuno adeguare le clausole contrattuali, stipulando un contratto scritto che regoli le prestazioni.

Sul fronte fiscale si allarga, invece, il perimetro delle spese deducibili al 100%: fino a 10mila euro per corsi di aggiornamento professionale, master e convegni; fino a 5mila per orientamento e ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità. Necessario dunque contabilizzare il documento di spesa relativo all'evento formativo e monitorare il tetto annuo. Andrebbe, tuttavia, chiarito che nelle spese "di soggiorno" sono comprese quelle sostenute per cibo e bevande, oltre che quelle di pernottamento.

Lo Statuto del lavoro autonomo toglie inoltre i limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio sostenute per l'esecuzione di un incarico, stabilendo anche che i costi sostenuti direttamente dal committente non sono compensi in natura.

L'avvertenza in questo caso riguarda le spese con riaddebito analitico: il professionista deve disporre del documento di spesa a sé intestato e inserire il relativo importo nella **fattura** sulla quale viene indicato



il compenso pattuito. Opportuna la dimostrazione del collegamento tra la spesa sostenuta e l'incarico ricevuto. Per quanto riguarda, invece, le spese prepagate dal committente, il professionista non deve fare nulla. Il committente riceve il documento con l'indicazione del professionista che ha beneficiato del servizio e ne deduce (integralmente) l'importo.

Il welfare Molte le novità sul fronte del welfare, soprattutto per gli iscritti alla gestione separata Inps.

Dal 1° luglio va a regime la Dis-coll, l'indennità per i collaboratori in via esclusiva estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per chiedere il sussidio è necessario presentare domanda entro 68 giorni dalla fine del rapporto di collaborazione: online dal sito dell'Inps, oppure chiamando il contact center dell'istituto, o rivolgendosi ai patronati. Requisito essenziale il possesso di almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio dell'anno precedente e la fine del contratto.

Altra novità riguarda le neomamme iscritte alla gestione separata, che potranno ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare: viene dunque meno l'obbligo di attestare all'Inps l'effettivo stop dall'attività e si colma il divario con le altre lavoratrici imprenditrici e professioniste. Le future mamme, inoltre, con il consenso del committente possono farsi sostituire o affiancare da altri lavoratori di fiducia che abbiano i requisiti professionali richiesti. In questo caso è meglio ottenere il via libera del committente per iscritto e concordare gli aspetti dell'eventuale "compresenza".

I rapporti con la Pa I professionisti possono, poi, partecipare a bandi e appalti pubblici per avere incarichi di consulenza o ricerca e sono equiparati alle Pmi per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Su questo terreno la palla passa ora alle pubbliche amministrazioni: nei singoli bandi, infatti, si dovrà recepire la norma. E, visto che lo Statuto non pone vincoli stringenti c'è il rischio concreto che questa semplificazione fatichi a decollare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Francesca Barbieri Giorgio Gavelli Maria Rosa Gheido

Politiche attive. **Placement** e orientamento

Sportelli «dedicati» nei centri per l'impiego

I **servizi** per l'impiego aprono le porte - almeno nelle intenzioni del legislatore - ai lavoratori autonomi.

La norma cerca di stimolare la costruzione di un sistema di **servizi** per l'impiego personalizzato in relazione ai fabbisogni specifici che possono avere i lavoratori autonomi.

Per ottenere questo risultato, la norma stabilisce l'obbligo per i centri per di dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, cui dovrà essere affidato il compito di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo.

Tale impegno non dovrà essere assolto solo dagli sportelli **pubblici**, ma anche dagli organismi (anche privati) che lavorano per conto della pubblica **amministrazione**, in regime di accreditamento.

La norma stabilisce, inoltre, l'obbligo per gli stessi operatori (centri per l'impiego e soggetti accreditati) di fornire informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta in merito alle offerte di lavoro esistenti nel mercato.

Lo spettro di **servizi** che dovrà essere offerto non riguarda solo la ricerca di lavoro. Gli operatori dovranno, infatti, anche dare informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome, per l'accesso al credito, alle agevolazioni pubbliche nazionali e **locali** e alle commesse e agli **appalti pubblici**.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, la norma va letta in combinazione con l'obbligo per le **amministrazioni** pubbliche nazionali e **locali** di promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli **appalti pubblici** per la prestazione di **servizi** o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Gran parte di questi impegni riproduce obblighi già esistenti nelle norme previgenti; la scelta del legislatore di ribadire e rilanciare queste attività può tuttavia essere positiva, se servirà a rilanciare il lavoro (mai avviato) di costruzione di un sistema efficiente di **servizi** anche per i lavoratori autonomi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Giampiero Falasca

La partecipazione

Rischio tassazione per il socio che recede

Una delle questioni più delicate è rappresentata dalla possibile emersione di imponibile in capo al socio di società di persone a seguito dell' assegnazione dell' immobile. Questa eventualità non è frequente, ma non può neanche essere esclusa a priori. Il passaggio, del resto, è segnalato dalla circolare 37/E/2016 (paragrafo 3.3).

Il problema nasce dal fatto che il valore normale dell' immobile assegnato riduce il costo della partecipazione e, se da questa operazione emergesse un risultato negativo (valore immobile più elevato del costo della partecipazione) il differenziale sarebbe imponibile in capo al socio quale reddito da partecipazione.

Questa ipotesi non è frequente per due motivi: in primo luogo, il socio dovrebbe avere una partecipazione il cui valore fiscale sia adeguato al valore contabile del bene; in secondo luogo, il maggior valore dell' immobile rispetto a quello contabile è tassato a titolo definitivo con imposta sostitutiva, e quindi esso, già tassato definitivamente, incrementa ulteriormente il costo della partecipazione.

Reddito da partecipazione Detto questo, in quali casi si potrebbe avere un reddito partecipativo in capo al socio?

Una ipotesi è quella citata proprio nella circolare 37/E/2016, nella quale si considera il caso di un socio attuale che ha acquistato la partecipazione pagando un corrispettivo più basso rispetto al valore economico della società, il che non è così raro: basti pensare ai trasferimenti di quote in ambito familiare.

Un' altra ipotesi da valutare con attenzione è il caso dell' assegnazione dell' immobile a un solo socio, fattispecie che può avvenire assegnando ad altri soci altri elementi dell' attivo patrimoniale, oppure quando il socio assegnatario sta recedendo dalla società.

In questa ipotesi, la circolare 26/E/2016 (paragrafo 6.2), stabilisce che il versamento dell' imposta sostitutiva incrementa in modo proporzionale la partecipazione di tutti i soci, ma solo uno di essi riceve l' immobile che presenta un plusvalore.

Il recesso del socio Proviamo a immaginare il caso seguente, con valori appositamente semplificati: valore contabile dell' immobile pari a 100; altri beni nell' attivo per ulteriori 200; nessun valore nel passivo; capitale netto 300; I soci sono tre al 33,33%, la partecipazione presenta un valore proporzionale al valore contabile, cioè 100 ciascuno.



Il valore **catastale** dell' immobile è pari a 160 e quindi la **società** versa l' **imposta** sostitutiva dell' 8% su 60.

Conseguentemente, i soci incrementano il valore della partecipazione che diviene $100 + 20 (60/3)$ per ciascuno, quindi 120.

Il socio A recede e vede assegnato l' immobile che ha un valore normale di 160, a fronte di una partecipazione che ha un valore fiscale di 120. Da questa situazione emerge il differenziale negativo di 40, che rappresenta un reddito da partecipazione per il socio recedente.

Al contrario, gli altri soci avranno un costo della partecipazione "inutilmente" più elevato, nel senso che, in caso di cessazione della **società** di persone, essi riceveranno **beni** per 100 ciascuno avendo un costo della partecipazione pari a 120, quindi senza determinare alcun reddito, e vanificando, per lo più, il maggior valore attribuito alla partecipazione per effetto del versamento dell' **imposta** sostitutiva operato dalla **società**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Le conseguenze. False attestazioni e omessa consegna di Cu e ricevute fanno venir meno la responsabilità degli operatori

Quando l' errore ricade sui privati

Chi presenta il modello 730 al Caf o al professionista è escluso da responsabilità: è questo uno degli effetti del Dlgs 175/2014 che più spesso viene ricordato. Ma ci sono anche errori che comportano comunque una responsabilità del contribuente.

In primis va ricordato che, per gli errori rilevati nel 730, l' articolo 6, Dlgs 175/2014 prevede che al Caf o professionista venga richiesta la maggiore **imposta**, gli interessi e le sanzioni, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del contribuente. Tale responsabilità, però, è subordinata a fattispecie che comportano l' apposizione infedele di un visto di conformità. Bisogna quindi precisare che il rilascio del visto di conformità non implica da parte dell' intermediario il riscontro della "correttezza" degli elementi reddituali dichiarati dal contribuente, come ad esempio l' ammontare dei redditi fondiari; stessa conseguenza anche in caso di mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni autocertificate, come ad esempio la residenza ai fini della detrazione degli interessi del mutuo (elencate nel prospetto allegato alla circolare 7/E/2017).

Quindi, il Caf o professionista è ritenuto responsabile solo se l' errore comporta effettivamente l' apposizione di un visto di conformità infedele. Se, ad esempio, l' importo del canone di locazione dichiarato dal contribuente all' intermediario diverge da quello risultante dal contratto di locazione, l' errore rilevato dall' **Erario** sarà contestato solo al dichiarante anche se tale importo è stato inserito nel modello 730.

Ancora, è ritenuto responsabile dell' errore rilevato dalle **Entrate** nel 730 il contribuente che omette di consegnare all' intermediario una seconda Certificazione **unica** ricevuta dal proprio datore di lavoro (con dati reddituali diversi dalla prima). Da ultimo, il contribuente che ha autocertificato erroneamente lo status di familiare fiscalmente a carico, sarà il solo responsabile dell' errata detrazione, ad esempio, delle spese mediche intestate al figlio e indicate dal Caf o professionista nella dichiarazione del contribuente.

La piena responsabilità, infine, può essere esclusa se l' intermediario trasmette (non più entro il termine del 10 novembre dell' anno della violazione, limite temporale abrogato dal DI 193/2016) una dichiarazione rettificativa oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una **comunicazione** dei dati relativi alla rettifica. In questo caso, l' intermediario pagherà la sola sanzione,



peraltro ravvedibile, mentre il contribuente dovrà versare la maggiore **imposta** e gli interessi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Attività produttive. Tributo regionale slegato dai correttivi fiscali: la legge di **Stabilità** 2014 non è retroattiva

Irap, rettifiche da transfer price irrilevanti nel periodo 2008-14

Si rafforza l'orientamento pro contribuente nel contenzioso sulla rilevanza ai fini **Irap** delle rettifiche di transfer pricing per il periodo 2008-2014. Con due sentenze recenti la Ctp Bergamo (72/4/2017, presidente De Petris, realore Monardo) e la Ctp Milano (704/17/2017, presidente Beretta, relatore Martinelli) hanno confermato la non applicabilità degli aggiustamenti transfer pricing all' **imposta** regionale.

La pronuncia della Ctp Milano muove da una contestazione per l'anno 2011 avente ad oggetto acquisti di **beni** da parte di una **società** italiana da una correlata residente in Irlanda. Secondo l'ufficio, i prezzi applicati per tali operazioni non rispettavano il principio del valore normale, il che ha comportato un aggiustamento ripreso a **tassazione**, ai fini Ires e **Irap**.

Il contribuente ha contestato l'operato dell'ufficio, in quanto non supportato da adeguate analisi economiche, e ha eccepito l'irrilevanza della contestazione per la determinazione del tributo regionale. In proposito con la riforma **Irap**, a partire dal 2008, sono stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile, stabilendo una totale derivazione dal conto economico del **bilancio** civilistico. A seguito di tale modifica non avrebbero dovuto essere più applicabili all' **imposta** regionale le variazioni di carattere esclusivamente fiscale, come le rettifiche di transfer pricing.

Inoltre, non si applica la legge di **Stabilità** 2014 che ha previsto la rilevanza del transfer pricing per l' **Irap** ai periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007: i principi potevano essere considerati validi solo per il futuro in quanto tale norma ha carattere innovativo e non interpretativo.

I giudici di Milano hanno ritenuto valide le argomentazioni del contribuente, sia sotto il profilo tecnico sia in relazione all' **Irap**. In merito a quest'ultimo aspetto la Ctp ha evidenziato che un'eventuale retroattività delle disposizioni della legge di **Stabilità** sarebbe stata contraria allo Statuto del contribuente, oltre che ai principi costituzionali di **affidamento** e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.

La sentenza richiama la Corte costituzionale, secondo la quale l'efficacia retroattiva della legge trova comunque, un limite nel «principio dell' **affidamento** dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'



illegittimità della norma retroattiva (sentenze 170 e 103 del 2013; 271 e 71 del 2011; 236 e 206 del 2009)» (ricorda la Corte nella sentenza 69/2014).

A conclusioni analoghe arriva anche la Ctp di Bergamo, sempre originata da una contestazione di prezzi applicati ad acquisti di **beni** intragruppo (anni 2010 e 2011). Secondo i giudici bergamaschi nel periodo oggetto di accertamento l' articolo 110, comma 7, del Tuir non rileva per l' **Irap** in quanto la Costituzione prevede che nessuno può essere punito, se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Le sentenze sono in linea con altre recenti pronunce favorevoli (Ctp Reggio Emilia 510/3/14 e Ctr Lombardia 3827/1/16), in un quadro tuttavia ancora caratterizzato da incertezza, anche considerata l' assenza di sentenze della Cassazione sul punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Massimo Bellini Enrico Ceriana

Imposte indirette. La mancanza di un valore **catastale** definitivo non implica la necessità di inserire una clausola specifica

Rendita proposta, sì al prezzo-valore senza richiesta

La disciplina del prezzo-valore per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e **catastale** si applica anche alle vendite di **beni** immobili che hanno una rendita provvisoria. Lo afferma la Ctr Emilia Romagna (presidente Pugliese, relatore Morlini) nella sentenza 913/11/2017.

La controversia scaturisce dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l'agenzia delle **Entrate** aveva rettificato e liquidato maggiori imposte per la vendita di un fabbricato. L'ufficio, infatti, aveva respinto la richiesta delle parti di determinare l'imponibile in base al valore della rendita **catastale** del bene, sostenendo che, non essendo ancora definitiva tale rendita, nell'atto di compravendita andava formulata un'espressa dichiarazione ex articolo 12, DI 70/1988.

La Ctp aveva invece ritenuto che la **tassazione** si dovesse effettuare in base alla rendita dell'immobile, essendo questa la volontà espressa dalle parti al momento della firma del contratto. Contro la decisione di primo grado l'Agenzia ha quindi presentato appello, ribadendo che, poiché l'immobile era sprovvisto di rendita definitiva, la **tassazione** riferita al prezzo-valore non derivava automaticamente dall'articolo 1, comma 497, della legge 266/2005, ma doveva essere espressamente richiesta dal contribuente in base all'articolo 12 del DI 70/1988. Dal canto loro, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'accusa, condividendo la determinazione dell'**imposta** effettuata dalla Ctp.

Nel respingere l'impugnazione, la Ctr ricorda che quando la **tassazione** è effettuata sul valore **catastale** «si è in presenza di una valutazione automatica». In questo caso, «il prezzo indicato nell'atto non può costituire oggetto di accertamento di valore» e, dunque, l'**amministrazione** non può sindacarne la congruità. Si tratta allora di stabilire se la mancanza di una rendita definitiva impedisca la **tassazione** in base al valore **catastale**, e quindi se sia legittima o meno la decisione dell'ufficio di parametrare le imposte al valore venale del bene.

Secondo la Ctr, le conclusioni dell'**amministrazione** «sono quantomeno opinabili». Infatti, «la rendita **catastale** esiste - si legge nella sentenza - tanto nel caso in cui sia attribuita, quanto nel caso in cui sia meramente proposta». Di conseguenza, conclude la Ctr, lo spazio dell'articolo 12, DI 70/1998 (per il quale «l'applicazione della disciplina del prezzo valore deve essere espressamente richiesta») «è circoscritto alle situazioni in cui la rendita **catastale** non esiste perché il fabbricato non è iscritto in



catasto». Peraltro, nell' atto notarile l' acquirente aveva chiesto che la base imponibile per il calcolo delle imposte fosse costituita dal valore **catastale** dell' immobile. Era dunque «pacifica e inequivoca la volontà delle parti di utilizzare l' istituto del prezzo-valore» con la **tassazione** «parametrata al valore **catastale**». Né, comunque, il beneficio si poteva escludere per il fatto che le parti non avessero espressamente richiamato il DI 154/1988, dal momento che a questo fine non è necessario «l' utilizzo di formule sacramentali».

Ragioni, queste, che giustificano la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell' agenzia delle **Entrate** al pagamento delle spese del giudizio d' appello, liquidate in 6mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Antonino Porracciolo

FOCUS FISCALE

Omesso pagamento, reati senza proporzionalità

L' articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000 punisce con la reclusione chi, entro il 20 settembre dell' anno seguente, non versa le ritenute **Irpef** dei **dipendenti** per un importo oltre 150mila euro. Il reato è a «dolo generico» (diversamente da quasi tutti quelli del Dlgs 74, a «dolo specifico»).

Sul **piano** difensivo, non basta dimostrare che il datore intendeva pagare i **dipendenti** (irrilevante per escludere il dolo generico), ma occorre provare che non c' era alcuna volontà di non pagare il Fisco e che anzi è stato fatto tutto il possibile per pagare in una situazione di oggettiva impossibilità.

La Suprema corte, con la sentenza 30397/2016, ha condannato l' imprenditore che non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per pagare le imposte alla scadenza ancorché di fronte un' improvvisa crisi di liquidità; in altri casi, ha assolto chi ha dimostrato di aver tentato ogni strada per fronteggiare il debito (sentenza 38722/2016), compreso il depauperamento del patrimonio personale (sentenza 18501/2015).

Con la sentenza 1282/2016 il Tribunale di Pordenone ha assolto il contribuente per mancanza del dolo e sussistenza della scriminante della forza maggiore, in un caso in cui: c' erano crediti verso la Pa per 460mila euro (di cui 230mila scaduti da oltre otto mesi) e bastava riscuoterne un quarto per scendere sotto il penale; i tre soci avevano versato alla **società** 100mila euro ciascuno a riserva futuro aumento capitale, usati per pagare fornitori e banche; in sei mesi le banche avevano richiesto il rientro di fidi per 3,8 milioni di euro; l' impresa era ricorsa a **società** di factoring per lo "sconto **fatture**" per 1,9 milioni di euro (usati per pagare fornitori) e aveva iniziato a pagare a rate il debito **erariale**; le somme da pagare all' **Erario** nel frattempo erano state maggiorate del 30% di sanzioni e interessi; la **società** aveva pagato tra il 2004 e il 2014, tra imposte e contributi, 6 milioni.

Nella riflessione su questo reato (estendibile all' omesso versamento Iva) è essenziale il confronto con il principio **comunitario** di proporzionalità che, nel caso di ogni esercizio di potere pubblico incidente sulla libertà personale, richiede che la misura prescelta sia: adeguata al fine; necessaria (cioè la meno invasiva della libertà personale rispetto alle alternative); ragionevole nel **bilanciare** i vantaggi per la collettività e gli svantaggi per il singolo.

In **pratica**, il legislatore, quando nel 2005 ha introdotto il reato di omesso versamento **Irpef**, avrebbe dovuto chiedersi se fosse necessaria la sanzione penale. In caso affermativo, poi, avrebbe dovuto valutare la necessità del dolo generico (la consapevolezza di non pagare l' **Erario**). Infine, avrebbe



dovuto interrogarsi sulla ragionevolezza di soglie di punibilità così basse in un periodo di grave crisi. La soglia era di 50mila euro fino a settembre del 2015 sia per l' Iva sia per l' Irpef (poi è salita a 150mila euro per l' Irpef e a 250mila euro per l' Iva).

È evidente che, se non si segue il principio di proporzionalità, gli illeciti penali risultano ispirati solo a uno spirito repressivo ignaro della crisi economica. Il legislatore avrebbe potuto non introdurre un delitto, oppure articolare meglio eventuali scriminanti (eclatante l' ipotesi in cui il contribuente non riesca a pagare perché la Pa, a sua volta, non lo paga) o la struttura stessa del reato, prevedendo, ad esempio, soglie di punibilità legate al volume d' affari dell' impresa.

In collaborazione con l' Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti) © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giovanni Moschetti

Accertamento. Sentenze di segno opposto sulla responsabilità del «sostituito»

Ritenute non versate, la Ctr tutela il percettore

I giudici di merito si smarcano dall' orientamento della Cassazione

Si rafforza la posizione dei contribuenti "vittima" di sostituti d' **imposta** che non versano al Fisco le ritenute effettuate, pur in presenza di un orientamento della Cassazione ancora penalizzante per i soggetti "sostituiti". La giurisprudenza di merito si è recentemente espressa confermando la propria linea favorevole nei riguardi dei percettori chiamati dalle **Entrate** a rispondere per le ritenute d' acconto operate ma non versate dal proprio sostituto. In tema di sostituzione d' **imposta** si assiste infatti spesso a contestazioni, per ritenute d' acconto effettuate ma non versate, rivolte dall' **amministrazione** finanziaria nei confronti dei sostituti d' **imposta** in forza della presunta obbligazione solidale tra sostituto e sostituito.

Le ritenute non versate Il caso tipico è quello del lavoratore **dipendente** o del libero professionista destinatari di una contestazione volta a disconoscere lo scomputo delle ritenute d' acconto che, pur se effettivamente operate dal sostituto d' **imposta**, sono state da quest' ultimo trattenute ma non versate all' **Erario**.

Tali riprese sembrerebbero, a prima vista, porsi in contrasto con la **previsione** dell' articolo 35 del Dpr 602/73, che espressamente limita la responsabilità solidale del sostituto alle sole ipotesi di ritenuta a titolo d' **imposta** non operata e non versata nonché alla sola fase della **riscossione**. Tuttavia, queste riprese sono state considerate pienamente legittime dalla giurisprudenza maggioritaria che, con il costante avallo della Cassazione, ha ritenuto che il sostituto d' **imposta** debba considerarsi obbligato in solido con il sostituto ab origine, essendo la solidarietà tributaria correlata al momento stesso di emersione del reddito imponibile e non limitata alla sola fase della **riscossione** (come, previsto dal citato articolo 35 del Dpr 602/1973).

Il percettore sostituito rimane pertanto, al pari del sostituto, sottoposto al potere di accertamento e a tutti i correlati **oneri**, fermo restando il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia omesso di versare gli importi trattenuti (fra le più recenti sentenze della Corte di cassazione, la n. 12076 del 13 giugno 2016 e la n. 9933 del 14 maggio 2015).

La dottrina tributaria Tali pronunce sono state avversate dalla dottrina tributaria la quale ha opportunamente segnalato i potenziali pregiudizi che l' orientamento giurisprudenziale maggioritario appena citato potrebbe generare in capo al sostituto, che rimarrebbe inevitabilmente soggetto ad una indebita doppia **tassazione** ogniqualvolta non riesca ad agire efficacemente in regresso verso il proprio



sostituito.

L'effettività del rischio di doppia imposizione a cui rimane soggetto il sostituito appare evidente ove si consideri che il mancato versamento delle ritenute rappresenta di solito uno dei primi segnali del successivo acclarato stato di insolvenza del sostituito. I giudici di merito Queste ultime considerazioni hanno influenzato parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto di dover disconoscere la responsabilità del sostituito in caso di ritenute d' acconto operate ma non versate dal proprio sostituito d' **imposta**.

Contrariamente all' orientamento giurisprudenziale maggioritario avallato dalla Suprema corte, alcune commissioni **tributarie** di merito hanno infatti affermato che, una volta acquisita la prova che le ritenute d' acconto siano state effettivamente operate, che il sostituito abbia ricevuto il proprio compenso al netto delle ritenute e che il sostituito abbia effettivamente acquisito la provvista necessaria a far fronte all' obbligo di versamento, il sostituito resta il solo soggetto responsabile nei confronti dell' **amministrazione** finanziaria (Commissione tributaria regionale di Milano, 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16, Commissione tributaria regionale di Palermo, 26 maggio 2016, n. 2047/25/16 e Commissione tributaria regionale di Milano, 11 gennaio 2016, n. 23/49/16).

Alla luce di quest' ultimo filone giurisprudenziale di merito, sembrano quindi ampliarsi le chance difensive in favore dei contribuenti che si trovino - in veste di sostituiti - a dover rispondere per le ritenute effettuate e non versate dai propri sostituti d' **imposta**.

Le sanzioni amministrative Tenendo conto dell' indirizzo maggioritario della Suprema corte, in sede di impugnazione delle riprese in esame, va segnalata l' opportunità di proporre comunque, in via subordinata, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative **tributarie**, stante l' assoluto difetto di colpevolezza in capo al sostituito, come espressamente riconosciuto da alcune recenti sentenze di merito (Commissione tributaria regionale di Milano, 13 dicembre 2016, n. 6716/45/2016 e Commissione tributaria regionale di Milano 22 luglio 2016, n. 4377/01/2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Paola Camagni Raffaele Correnti

Urbanistica. Costi variabili sul territorio in base agli standard e agli oneri richiesti

Ritocchi alle norme locali sul recupero dei sottotetti

La Lombardia facilita gli interventi. Modifiche anche in Molise e Abruzzo

L'ultima ad aver fatto una «manutenzione» alla disciplina sul recupero dei sottotetti è stata la Lombardia. Martedì scorso, con la legge di semplificazione 2017 (in attesa di pubblicazione sul Bur), il Consiglio ha modificato la legge regionale 12/2005. Con le nuove norme, si ridurranno da cinque a tre gli anni che devono trascorrere dal conseguimento dell'agibilità per poter recuperare i sottotetti anche negli edifici con un titolo abilitativo successivo al 1° dicembre 2005. Inoltre, se la superficie recuperata non supera i 40 mq ed è pertinenza di una prima casa, l'intervento è esente dal contributo commisurato al costo di costruzione e può essere fatto senza reperire parcheggi. Sempre quest'anno anche l'Abruzzo e il Molise sono intervenute sulle proprie leggi. Nel 2016 lo avevano fatto Basilicata, Liguria, Sicilia e Toscana. Sono 18 le leggi regionali operative (solo la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige non hanno una normativa specifica).

Le soffitte e gli altri locali che si trovano immediatamente sotto la copertura di un immobile non hanno di solito le caratteristiche

costruttive e di agibilità richieste dalle normative statali e regionali in fatto di luminosità, areazione e altezze dei locali. Inoltre le loro superfici non sono conteggiate come superfici utili nei progetti originari degli edifici in cui si trovano. Il recupero avviene, quindi, in deroga alle normative sui requisiti costruttivi e alle previsioni dei piani regolatori comunali sulle superfici edificabili.

Le Regioni si sono dotate di proprie leggi per consentire ai Comuni di sfiorare gli indici di edificabilità stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

La materia del recupero dei sottotetti non è mai regolamentata in maniera identica, anche nei casi in cui si possono trovare un certo numero di coincidenze.

La lettura delle leggi non permette, però, una netta distinzione tra le Regioni più «generose» e quelle più restrittive.

Le nuove unità Sulla possibilità di ricavare alloggi autonomi il quadro non è uniforme: alcune regioni sono più permissive di altre.

È possibile, per esempio, ricavare un'unità abitativa autonoma nei Comuni dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia. Altre regioni, come la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia, vietano espressamente la possibilità di ricavare da un sottotetto un appartamento con un ingresso autonomo,



ma il suo recupero è possibile solo per aumentare la superficie dell' appartamento sottostante o di un altro esistente nel palazzo. La convenienza e l' utilità di queste due possibili destinazioni, sono molto diverse. Il valore di una soffitta è molto maggiore se può essere trasformata in un appartamento a sé oltre che usata al servizio di un' altra abitazione. Anche perché nel primo caso, la superficie recuperata può essere venduta a terzi, mentre nel secondo può essere usata solo dal proprietario. Una delle finalità di queste leggi è contenere il consumo di suolo: obiettivo più facile da raggiungere con nuovi appartamenti piuttosto che ampliando quelli esistenti.

Spazi e costi Per decidere se dal sottotetto conviene ricavare un bagno o una stanza in più, è bene anche verificare le condizioni da soddisfare circa gli standard urbanistici e gli oneri da pagare. In Molise e in Piemonte, per esempio, questo tipo di intervento è consentito solo sugli edifici ubicati in zone già dotate di strade, fognature e delle altre opere di urbanizzazione primaria. La stessa condizione è posta anche in Lombardia, ma con un grado di libertà in più: se l' area non è già dotata di queste infrastrutture, il recupero può essere fatto lo stesso, purché il proprietario dell' immobile assuma l' impegno di realizzarle.

Inoltre, può essere richiesto anche il reperimento di aree per la realizzazione di parcheggi al servizio dell' edificio di cui si aumenta la superficie utile. Lo prevedono esplicitamente, per esempio, le leggi della Lombardia e del Veneto. Per ogni nuova unità abitativa in Liguria è necessario un parcheggio di 12,5 metri quadrati; nel Lazio la superficie richiesta dai Comuni non può superare i 25 metri quadrati.

Anche sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione, la situazione varia da una regione all' altra. In Toscana e in Campania devono essere pagati sia gli oneri sia il contributo; in Abruzzo gli oneri sono richiesti in misura doppia se la soffitta recuperata è utilizzata come abitazione. La normativa siciliana, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione prevede si paghi al Comune una somma pari al 10% del valore della superficie recuperata, calcolato sull' incremento della rendita catastale.

Per trasformare la superficie di una soffitta in uno spazio abitabile si devono rispettare anche alcune condizioni relative ai parametri più strettamente edilizi. In particolare le regole relative alle altezze, alla luminosità e areazione dei locali.

Anche su queste condizioni ogni regione fa storia a sé. Ma tutte le leggi prevedono che le altezze dei locali possano essere inferiori ai 2,7 e 2,4 metri previsti, dalla normativa statale in materia, rispettivamente per i locali abitabili e per i disimpegni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Raffaele Lungarella

Integrativi. Recuperi possibili in cinque anni in più per chi ha tagliato le spese

Incrocio di regole sui decentrati illegittimi

Tanto tuonò che non piovve: possono essere così sintetizzate le novità sulla sanatoria dei contratti decentrati. Si registra infatti solo la razionalizzazione dell' ampliamento del periodo di tempo entro cui **regioni ed enti locali** possono recuperare le somme illegittimamente inserite nei fondi e l' ampliamento a tutti gli **enti** della possibilità di effettuare i recuperi entro lo stesso arco di tempo in cui nel fondo sono state illegittimamente inserite risorse aggiuntive. Peraltro il testo lascia prevedere che si scateneranno dubbi e contrasti interpretativi. Le Pa che si sono viste contestare il superamento del tetto del fondo da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti o della Ragioneria dello Stato o della Funzione Pubblica devono disporre il recupero delle somme nella prima sessione negoziale successiva.

Viene aggiunto, riprendendo quanto previsto dal DI 16/2014 per **regioni ed enti locali**, che il recupero deve essere completato entro un numero di anni non superiore a quello in cui la illegittimità ha prodotto i suoi effetti. E inoltre si stabilisce che le somme destinabili a questo recupero non debbano superare il 25% del totale del fondo della contrattazione decentrata, così da lasciare comunque delle risorse significative per la erogazione del salario accessorio ai **dipendenti** o ai dirigenti.

Nel caso in cui, a seguito della definizione di questo tetto, non si possa completare il recupero entro il numero massimo di anni dettato dalla normativa, previa certificazione dei **servizi** di controllo interno, si può andare al superamento di questo arco temporale.

Regioni ed **enti locali** possono in alternativa prolungare il recupero fino ad un periodo massimo di altri cinque anni a condizione, per le prime, che abbiano adottato le misure di contenimento del numero dei **dipendenti** e dei dirigenti in misura rispettivamente pari al 10% ed al 20%, e per i secondi di restare entro il tetto del rapporto tra **dipendenti** e popolazione previsto per gli **enti** dissestati. Devono inoltre dimostrare di conseguire risparmi ulteriori derivanti, anche dalla razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

Questi risparmi devono essere documentati anno per anno dai revisori nei conti consuntivi. In tal modo viene chiarito l' ambito di applicazione delle novità dettate dalla legge di conversione del Milleproroghe 2017, che quindi diventa una **previsione** alternativa alle regole ordinarie.

È facile prevedere che i dubbi applicativi saranno assai rilevanti. A partire dal dubbio se le nuove



disposizioni abroghino implicitamente, visto che manca una indicazione espressa, le previsioni del DI 16/2014 che hanno introdotto la sanatoria della contrattazione decentrata illegittima nelle **regioni** e negli **enti locali** e le regole del DI 244/20016. Si deve inoltre sottolineare che sembra che queste disposizioni entreranno in vigore solamente a partire dalla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro perché la relativa **previsione** del Dlgs 165/2001 non è stata superata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Arturo Bianco

Finanza locale

Investimenti, in ripresa gli impegni dei Comuni

Negli anni del patto di stabilità gli avanzi richiesti ai comuni per il risanamento della finanza pubblica, insieme alle pesantissime riduzioni di risorse, hanno determinato un crollo degli investimenti locali (-23% nel 2010-2014). Un errore di politica economica, riconosciuto solo nel 2015. L'abbandono del patto è avvenuto per tappe, e solo con il 2017 è stato riformato il pareggio di bilancio "costituzionale" e stabilizzato fino al 2019 il nuovo saldo di competenza, dando alle scelte di investimento un orizzonte di sufficiente stabilità.

Negli anni passati buona parte della spesa dei comuni andava a sanare lavori già effettuati e pagati in ritardo per via dei vincoli finanziari. Dal 2016 si tratta invece di riavviare un circuito virtuoso risorse-progetto-cantiere. La macchina si sta rimettendo in moto e gli impegni, primo passo della spesa, sono in crescita: +13% nel 2015, +7% nel 2016, mentre la dinamica dei pagamenti ancora non segue lo stesso trend. Ma oggi, a regole finanziarie profondamente cambiate, guardare solo la cassa è un errore. Per fare un esempio, una città come Firenze, con investimenti per decine di milioni, pagherà le prime tranche dei nuovi lavori solo a 2017 inoltrato. Nel complesso, il sistema dei comuni mostra dati di ripresa positivi e diffusi, che verranno confermati dai rendiconti 2016 e dai pagamenti dei prossimi trimestri. La stima dell'Ifel è di investimenti aggiuntivi per circa 10 miliardi di euro, realizzabili nel triennio. La rilevazione delle gare per lavori pubblici (fonte Ance) mostra una netta ripresa dei bandi pubblicati nel primo trimestre 2017 (+42,7% in numero; +24,3% in valore), ancora concentrata sui lavori di importo piccolo e medio.

Sono segnali che non vanno sottovalutati e devono consolidare nei decisori la volontà di incoraggiare la tendenza in atto, non solo monitorando le semplificazioni adottate al codice degli appalti, ma sostenendo l'approvazione di norme di facilitazione nell'utilizzo degli avanzi di amministrazione, di alleggerimento del debito per attivare nuovi investimenti, e di supporto alla progettazione all'esame del Parlamento in questi giorni.

Si affaccia poi periodicamente il tema delle risorse "sprecate" dai comuni per un eccesso di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, osservatori di norma avveduti diffondono l'idea che i comuni non avrebbero utilizzato opportunità di spesa per ben 5-6 miliardi di euro nel 2016.

In altre parole, invece del "saldo zero" finalmente previsto dalle nuove regole finanziarie, i comuni avrebbero messo da parte inutilmente diversi miliardi. Queste analisi mostrano una scarsa



considerazione del complesso delle regole cui i **comuni** sono sottoposti, di cui due fondamentali per valutare il risultato 2016: l' accantonamento a fondi rischi e al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) istituito per neutralizzare **entrate** incerte; il fondo per rendere conto di **entrate** e spese articolate su esercizi futuri (Fpv). Si arriva così alla dimensione "riconciliata" - e veritiera - dell' overshooting **comunale**, pari a 1,4 miliardi di euro, in significativo calo rispetto a 1,6 miliardi degli ultimi anni di **patto di stabilità**.

C' è un fine un tema fondamentale: se si vogliono realmente sostenere gli investimenti bisogna proseguire sulla strada delle risorse stabili per tutti i Comuni, garantendo così programmazione e progetti, e smetterla di demonizzare la spesa corrente: ogni infrastruttura genera spesa corrente perché va mantenuta, a meno di non pensare di fare l' opera e poi si lascia degradare.

Segretario generale **Anci** Responsabile del Dipartimento Finanza **Locale** Ifel © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Veronica Nicotra Andrea Ferri

Partecipate. In arrivo la versione definitiva del Testo unico

Per i **servizi** «non economici» la chance dell'azienda speciale

Dopo i pareri parlamentari sul correttivo, è in dirittura d'arrivo la versione definitiva del Testo unico delle **partecipate**.

Tra le norme di maggiore impatto, quella (rimasta inalterata all'esito dell'iter di correzione) contenuta all'articolo 14: tutte le **partecipate** pubbliche sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali, quindi anche le **società in house**. Vengono così rimossi i dubbi al riguardo (alimentati dalle Sezioni Unite della Cassazione) posto che l'articolo 14, comma 6 considera espressamente l'eventualità della «dichiarazione di fallimento di una **società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti**», stabilendo per le **amministrazioni** socie il divieto, per i cinque anni successivi, di partecipare a **società** che gestiscano gli stessi **servizi**.

Se questa è la perentoria scelta del legislatore, forse si è persa un'occasione, quantomeno nell'area dei **servizi** privi di rilevanza economica (che la riforma ribattezza «**servizi di interesse generale non economico**»).

Viene da domandarsi, infatti, che senso abbia continuare a imporre l'obbligo di gestione esternalizzata di simili **servizi** a mezzo di **società** di capitali, come stabilisce l'ancora vigente articolo 35, comma 8 della legge 448/2001 (sopravvissuto al referendum 2011 e non abrogato dal Testo unico): si tratta di **servizi** che per loro natura comportano una gestione diseconomica, caratterizzati dal fatto che l'**ente** pubblico procede a una ricapitalizzazione dell'organismo in perdita per consentirne la continuazione delle funzioni; e rispetto ai quali, dunque, risulta inadeguato il modello societario, improntato per definizione al perseguimento di un utile e, oggi, pacificamente soggetto al fallimento anche nella declinazione in **house**. Perché, insomma, pretendere che il pubblico operi per il tramite di **ente** lucrativo (l'articolo 2247 del **Codice** civile fissa nella divisione degli utili lo scopo del contratto di **società**), oltre che fallibile, in un contesto che si sa in partenza segnato dalla sospensione delle normali condizioni di mercato e da un'attività essenzialmente in perdita?

Tanto più che la soggezione al fallimento della **società** in **house** si presta a scaricare sui creditori sociali i debiti che, dietro il labile schermo societario, fanno di fatto capo all'**amministrazione** socia; con tutto quel che ne consegue sull'affidabilità della **società** agli occhi di terzi, i quali se prima - escludendo la fallibilità - avrebbero potuto contare sull'obbligo del socio pubblico di ripianare le perdite, in futuro



potrebbero, venuta meno la tutela, avere più di una remora a contrattare con un' in **house**, tanto più se già fortemente indebitata.

Sarebbe allora più razionale stabilire che se si intende gestire in **house** i **servizi** di interesse generale non economico, il veicolo - alternativo alla gestione interna - sia quello dell' azienda speciale.

Questa soluzione archivierebbe senza rimpianti il modello societario (esposto al fallimento) in un' area che, per sua natura, non tende a una gestione in pareggio finanziario. Nel contempo, i terzi tornerebbero a operare con un organismo (l' azienda speciale) tenuto - ex articolo 114 del **Tuel** - all' equilibrio economico; e che appare congeniale a conciliare il **diretto** controllo da parte dell' **ente locale** (a garanzia e tutela degli interessi della **comunità**) con un adeguato livello di agilità gestionale (stante il grado di autonomia dell' azienda speciale rispetto all' **ente** cui è strumentale).

In questa prospettiva, si potrebbe quindi stabilire che, in caso di reiterata chiusura in perdita, la **società** sia tenuta alla messa in stato di liquidazione o a trasformarsi in azienda speciale, a seconda che il **servizio** gestito abbia o meno rilevanza economica, adottando quale parametro l' applicazione di tariffe, rispettivamente, pari o superiori, ovvero inferiori, ai prezzi standard di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Davide Di Russo

Tributi. Cambio di regime dal 1° luglio

Riscossione locale con l'incognita dell'affidamento

Manca poco più di mese alla faticida data del 1° luglio 2017 e moltissimi **Comuni** non hanno ancora preso alcuna decisione in ordine al passaggio da Equitalia al nuovo **ente nazionale subentrante**.

Il «collegato fiscale» alla manovra (DI 193/2016) ha disposto la soppressione di Equitalia, che dal 1° luglio viene sostituita da un nuovo soggetto denominato «Agenzia delle **entrate-Riscossione**», **ente pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle finanze**.

In sede di conversione in legge del DI 193 è stato però ampliato il raggio d'azione del nuovo soggetto nazionale consentendo agli **enti locali** di affidare, oltre alla riscossione coattiva delle **entrate**, anche l'attività di accertamento e la riscossione spontanea delle stesse. Soluzione in contrasto alla mission del nuovo **ente nazionale**, che in realtà dovrebbe occuparsi solo di riscossione coattiva delle **entrate**, alla pari di Equitalia.

L'articolo 35 del DI 50/2017 ha eliminato il riferimento all'attività di accertamento, che resta fuori dalla portata del nuovo soggetto nazionale, ma è rimasta la possibilità di affidare anche la riscossione spontanea delle **entrate**.

Soluzione che in realtà non ha alcun senso, considerato che i principali **tributi locali** vengono riscossi a mezzo F24 o con sistemi di pagamento alternativi. È quindi del tutto improbabile che i **Comuni** esternalizzino la riscossione spontanea delle loro **entrate**. Resta pertanto da decidere se affidare la riscossione coattiva al nuovo **ente**, senza però sottovalutare due grosse criticità.

In primo luogo si tratta di un **affidamento diretto** in contrasto alla normativa **comunitaria**, che impone la procedura a evidenza pubblica. Non a caso l'articolo 3 del DI 203/2005, nell'istituire Equitalia, aveva previsto un periodo di moratoria (fino al 2010, poi più volte prorogata) per arrivare comunque a sancire il rispetto delle procedure di gara.

In secondo luogo c'è la questione del passaggio del personale da Equitalia al nuovo **ente nazionale**. Si tratta di 8mila **dipendenti** che passano da un regime di diritto privato a un regime di diritto pubblico, senza concorso, in violazione all'articolo 97 della Costituzione.

Inoltre non si escludono eventuali sorprese in sede di conversione in legge del DI 50/2017, attualmente all'esame della Camera.

In uno scenario così incerto, i **Comuni** non hanno ancora preso alcuna decisione, anche a causa di una norma (l'articolo 2 del DI 193/2016) scritta male e che, interpretata alla lettera, consentirebbe di



adottare le **delibere** solo dopo il 1° luglio 2017. In realtà la norma va letta nel senso che l'«**affidamento**» al nuovo **ente** può avere effetto solo a partire da luglio 2017. Ma ciò non esclude la possibilità di adottare la **delibera** di **consiglio** prima di quella data.

A questo punto sorge però un problema per i mille **Comuni** che hanno le elezioni amministrative a giugno, considerato che nei 45 giorni antecedenti i **consigli comunali** possono adottare solo atti urgenti e improrogabili (lo prevede l' articolo 38 del **Tuel**).

Tra questi non sembra rientrare la **delibera** di **affidamento** al nuovo **ente** nazionale, trattandosi peraltro di una facoltà e non già di un obbligo. Ma anche perché la scelta va opportunamente lasciata all' **amministrazione** entrante, che potrebbe decidere di effettuare la riscossione coattiva con l' ingiunzione fiscale, strumento sul quale è da tempo atteso un adeguato intervento legislativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Debenedetto

Le precisazioni della circ. n. 16/E sulla disciplina introdotta dal dlgs n. 158/2015

Inversione contabile, sanzione formale se non c'è debito Iva

Soltanto sanzioni formali per le violazioni in materia di inversione contabile dalle quali non scaturisce alcun debito d' Iva. Nessuna sanzione, poi, nel caso in cui il cessionario/committente auto-applichi l' **imposta** su operazioni per le quali il tributo non è dovuto, eccetto che nel caso di operazioni inesistenti, nel qual caso l' illecito è punibile, ma l' **imposta** non è comunque dovuta.

Questi i tratti salienti della nuova disciplina introdotta dal dlgs n. 158/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ma applicabile retroattivamente, ove più favorevole al trasgressore), illustrata dall' Agenzia delle **entrate** con la circolare n. 16/E dell' 11 maggio 2017.

Omessa applicazione dell' **imposta** con l' inversione contabile. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (es. sentenze 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07 e 11 dicembre 2014, C-590/13), nei casi in cui, in deroga al meccanismo applicativo ordinario, l' Iva è dovuta, anziché dal cedente/prestatore, dal cessionario/committente (più semplicemente: destinatario o cliente) con il sistema dell' inversione contabile, non sorge in via di principio alcun debito d' **imposta** verso l' **erario**, in quanto il debitore ha diritto di detrarre lo stesso tributo dovuto sull' operazione imponible. Pertanto, dall' omessa applicazione dell' **imposta** non sorge alcun debito accertabile da parte dell' **amministrazione** finanziaria, poiché il censurabile inadempiere verrebbe avuto diritto alla detrazione dell' imposta non applicata, ovviamente a condizione che non sussistano limitazioni di tale diritto. Ne discende che, salvo l'esistenza di dette limitazioni, l' inosservanza dell' obbligo dell' inversione contabile da parte del cessionario/committente si configura una violazione di natura formale, che gli stati membri possono punire con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, senza però privare il soggetto del suo diritto a detrazione. Il principio di neutralità fiscale esige infatti che la detrazione sia accertata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi. Di conseguenza, poiché l' amministrazione, allorché accerta la violazione, può rinviare le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto

8 Lunedì 22 Maggio 2017

FISCO

Italia Oggi 7

Le precisazioni della circ. n. 16/E sulla disciplina introdotta dal dlgs n. 158/2015

Inversione contabile, sanzione formale se non c'è debito Iva

Soltanto sanzioni formali per le violazioni in materia di inversione contabile dalle quali non scaturisce alcun debito d' Iva. Nessuna sanzione, poi, nel caso in cui il cessionario/committente auto-applichi l' imposta su operazioni per le quali il tributo non è dovuto, eccetto che nel caso di operazioni inesistenti, nel qual caso l' illecito è punibile, ma l' imposta non è comunque dovuta.

Questi i tratti salienti della nuova disciplina introdotta dal dlgs n. 158/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ma applicabile retroattivamente, ove più favorevole al trasgressore), illustrata dall' Agenzia delle entrate con la circolare n. 16/E dell' 11 maggio 2017.

Omessa applicazione dell' imposta con l' inversione contabile. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (es. sentenze 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07 e 11 dicembre 2014, C-590/13), nei casi in cui, in deroga al meccanismo applicativo ordinario, l' Iva è dovuta, anziché dal cedente/prestatore, dal cessionario/committente (più semplicemente: destinatario o cliente) con il sistema dell' inversione contabile, non sorge in via di principio alcun debito d' imposta verso l' erario, in quanto il debitore ha diritto di detrarre lo stesso tributo dovuto sull' operazione imponible. Pertanto, dall' omessa applicazione dell' imposta non sorge alcun debito accertabile da parte dell' amministrazione finanziaria, poiché il censurabile inadempiere verrebbe avuto diritto alla detrazione dell' imposta non applicata, ovviamente a condizione che non sussistano limitazioni di tale diritto. Ne discende che, salvo l'esistenza di dette limitazioni, l' inosservanza dell' obbligo dell' inversione contabile da parte del cessionario/committente si configura una violazione di natura formale, che gli stati membri possono punire con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, senza però privare il soggetto del suo diritto a detrazione. Il principio di neutralità fiscale esige infatti che la detrazione sia accertata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi. Di conseguenza, poiché l' amministrazione, allorché accerta la violazione, può rinviare le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto

passivo, in quanto destinatario dell'operazione, è debitore dell' Iva, essa non può imporre condizioni supplementari che possano vanificare il diritto alla detrazione.

In armonia con i sopra riportati principi interpretativi enunciati nella Circa, il dlgs n. 158/2015, innovando la disciplina anteriore, punisce come violazione formale l' adempimento del cessionario/committente dal quale non sia derivato un debito verso l' erario, mantenendo invece la sanzione applicata al tributo nei casi in cui, per effetto di limitazioni del diritto alla detrazione, la violazione trova carattere sostanziale.

Il comma 3 bis dell' art. 6 del dlgs n. 47/197, nel testo riformulato dal citato dlgs n. 158/2015, stabilisce infatti che il cessionario/committente che, in relazione alla operazione per la quale assume la veste di debitore dell' imposta (operazione intersemplice o inversione contabile, acquisti intracomunitari, ecc.), omette di adempiere i propri obblighi d' imposta, è soggetto alla sanzione da 200 a 20 mila euro, se però l' operazione non risulta dalla contabilità tenuta agli effetti delle imposte su reddito (o, come chiarisce la circolare n. 16/2017, dal registro anagrafico o identificativo in semplicità), si applica la

sanzione dal 5 al 10% dell' imponibile, con il minimo di mille euro.

Riguardo alla determinazione dell' imponibile di riferimento, secondo la circolare, la sanzione deve essere commisurata all' importo complessivo delle operazioni soggette all' inversione contabile ricor-

so in cui l' imposta non applicata avrebbe stata detraibile e la violazione risolve quindi carattere formale. La presenza di limitazioni del diritto alla detrazione (per esempio, a causa del pro rata, oppure per indebitabilità oggettiva), la violazione è sostanziale, in quanto l' imposta non appli-

cativa è stata detraibile e la violazione risolve quindi carattere formale. La presenza di limitazioni del diritto alla detrazione (per esempio, a causa del pro rata, oppure per indebitabilità oggettiva), la violazione è sostanziale, in quanto l' imposta non appli-

cativa è stata detraibile e la violazione risolve quindi carattere formale. La presenza di limitazioni del diritto alla detrazione (per esempio, a causa del pro rata, oppure per indebitabilità oggettiva), la violazione è sostanziale, in quanto l' imposta non appli-

cativa è stata detraibile e la violazione risolve quindi carattere formale. La presenza di limitazioni del diritto alla detrazione (per esempio, a causa del pro rata, oppure per indebitabilità oggettiva), la violazione è sostanziale, in quanto l' imposta non appli-



Quando l' irregolarità viene neutralizzata

Di particolare interesse sono i chiarimenti forniti dall' Agenzia in relazione alla nuova disposizione del comma 3-bis-3 dell' art. 6 del dlgs n. 158/2015, in cui il cessionario o committente applica l' inversione contabile per operazioni omissive, non imponenti o comunque non soggette a imposta. In sede di accertamento devono essere espliciti sia il debito concesso sia il debito concesso. Il diritto del medesimo soggetto a recuperare l' imposta eventualmente non detratta ai sensi dell' art. 26, comma 2, del dlgs n. 47/197 e dell' art. 21, comma 2, del dlgs n. 246/72. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa fra il 5 e il 10% dell' imponibile, con un minimo di mille euro.

La suddetta disposizione si applica alla modifica contestualmente apportata al comma 3 dell' art. 6 del dlgs n. 158/2015, con il testo di stato riformulato allo scopo di limitare l' obbligo di pagamento dell' imposta indotta sulle fatture in materia di credito o prestatore che emette la fattura, e non più di «chiunque», in modo da escludere dalla previsione, come chi è il 10% dell' imponibile, con un minimo di mille euro. L' Agenzia chiarisce inoltre, peraltro a quella reale (anche a motivo dell' inesistenza dell' operazione) soltanto il cedente o prestatore che emette la fattura, e non più di «chiunque», in modo da escludere dalla previsione, come chi è il 10% dell' imponibile, con un minimo di mille euro. L' Agenzia chiarisce inoltre, peraltro a quella reale (anche a motivo dell' inesistenza dell' operazione) soltanto il cedente o prestatore che emette la fattura, e non più di «chiunque», in modo da escludere dalla previsione, come chi è il 10% dell' imponibile, con un minimo di mille euro.

In armonia con i sopra riportati principi interpretativi statuiti dalla Corte, il dlgs n. 158/2015, innovando la disciplina anteriore, punisce come violazione formale l' inadempimento del cessionario/committente dal quale non sia derivato un debito verso l' **erario**, mantenendo invece la sanzione collegata al tributo nei casi in cui, per effetto di limitazioni del diritto alla detrazione, la violazione riveste carattere sostanziale.

Il comma 9-bis dell' art. 6 del dlgs n. 471/97, nel testo riformulato dal citato dlgs n.

158/2015, stabilisce infatti che il cessionario/committente che, in relazione alle operazioni per le quali assume la veste di debitore dell' **imposta** (operazioni interne soggette a inversione contabile, acquisti intracomunitari, ecc.), omette di adempiere i propri obblighi d' **imposta**, è soggetto alla sanzione da 500 a 20 mila euro; se però l' operazione non risulta dalla contabilità tenuta agli effetti delle imposte sui redditi (o, come chiarisce la circolare n. 16/2017, dal registro acquisti per i contribuenti in semplificata), si applica la sanzione dal 5 al 10% dell' imponibile, con il minimo di mille euro.

Riguardo alla determinazione dell' imponibile di riferimento, secondo la circolare la sanzione deve essere commisurata all' importo complessivo delle operazioni soggette all' inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) e a ciascun fornitore; in caso di più irregolarità, nel senso appena precisato, si configurano tante violazioni autonome da sanzionare quante sono le liquidazioni interessate.

Il regime sanzionatorio appena illustrato si applica, però, solo se e nella misura in cui l' **imposta** non applicata sarebbe stata detraibile e la violazione riveste quindi carattere formale. In presenza di limitazioni del diritto alla detrazione (per esempio, a causa del pro rata, oppure per indetraibilità oggettiva), la violazione è sostanziale, in quanto l' **imposta** non applicata si rende dovuta: in tal caso, la violazione sarà punita, ai sensi del terzo periodo del comma 9-bis, «anche» con le ordinarie sanzioni per infedele dichiarazione (dal 90 al 180%) e per indebita detrazione (90%). Quest' ultima sanzione non sembra molto appropriata alla fattispecie.

Vero è che l' inadempimento del cessionario/committente diviene sostanziale quando l' **imposta** non applicata sarebbe stata indetraibile; tuttavia, la violazione consiste pur sempre nella mancata applicazione dell' **imposta** in relazione a un' operazione imponibile, sicché sarebbe stata più pertinente la sanzione prevista dal comma 1 dell' art. 6 per le violazioni in materia di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili.

In assenza di **imposta** dovuta, aggiunge la circolare, è comunque applicabile, per l' inesattezza della dichiarazione, la sanzione da 250 a 2 mila euro prevista dall' art. 8, comma 1, del dlgs n. 471/1997.

Omessa **fatturazione** e omessa regolarizzazione. Ai sensi del comma 2 dell' art. 6, il cedente/prestatore che, in relazione alle operazioni sottoposte al meccanismo dell' inversione contabile effettuate, omette di rilasciare la **fattura**, è punito con la sanzione dal 5 al 10% dell' imponibile non documentato, con un minimo di 500 euro. Se però la violazione non rileva neppure agli effetti reddituali, in quanto il ricavo non è stato occultato, l' inadempimento si configura formale a ogni effetto, per cui, in luogo della predetta sanzione proporzionale, si applica la sanzione da 250 a 2 mila euro.

Qualora il cedente o prestatore non abbia adempiuto all' obbligo di **fatturazione** entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell' operazione, oppure abbia emesso una **fattura** irregolare, il cessionario/committente che non provveda, nei successivi trenta giorni, a informare l' ufficio competente e a sanare l' operazione mediante emissione di autofattura o regolarizzazione della **fattura** irregolare, assolvendo la relativa **imposta** con il meccanismo dell' inversione contabile, è soggetto al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per l' omessa applicazione dell' **imposta**, illustrato sopra. Al riguardo, la circolare puntualizza che tale trattamento si applica anche nel caso di omessa regolarizzazione di acquisti intracomunitari, fermi restando, in tal caso, i particolari termini previsti dall' art. 46, comma 5, del dl n.

331/93 (si ricorda che, in base a questa disposizione, l' acquirente che non abbia ricevuto la **fattura** entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione, è tenuto a regolarizzare l' operazione entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione).

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

La ratio è soddisfare gli interessi generali

La ragione istitutiva della **tassa** è quella di porre le **amministrazioni locali** nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, che sono anche quelli di tutelare l'ambiente e la salute pubblica. La ratio del tributo non è solo quella di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli cittadini. Ecco perché il mancato svolgimento del **servizio** di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta. L'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 disponeva per la **Tarsu** la riduzione anche se il **servizio** di raccolta, sebbene istituito, non venisse svolto nella zona di residenza, di dimora o dove esercitava l'attività il contribuente.

La riduzione spettava, inoltre, se il **servizio** era effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento **comunale** di nettezza urbana. Nel regolamento **comunale**, infatti, devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del **servizio** a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del **servizio**, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. È il contribuente che deve dare la prova delle condizioni per usufruire eventualmente della riduzione della **tassa**. Gli stessi criteri valgono oggi per la Tari. I commi 656 e 657 della legge di **Stabilità 2014** (147/2013) prevedono che il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del **servizio** e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

10 Lunedì 22 Maggio 2017

FISCO

Italia Oggi 7

Lo ha stabilito la Corte di cassazione: le pertinenze non sono esonerate dal pagamento

Tari/Tarsu, sui garage si paga

Gli occupanti devono dimostrare di non produrre rifiuti

Pagina a cura di SERGIO TROVATO

Le pertinenze non sono esonerate dal pagamento della **tassa** rifiuti come l'area garage, infatti, sono soggetti al pagamento della **tassa** rifiuti anche se sono pertinenze della abitazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8561 del 31 marzo 2017.

Per i giudici di legittimità, sono infondate le argomentazioni di primo grado e d'appello imputate in Cassazione laddove hanno riconosciuto il diritto all'esenzione della **Tarsu** di aree coperte, quantunque pertinenze della abitazione, pacificamente destinata alla custodia di autoveicoli, in forza della sola allegazione di detta destinazione, non essendo sufficiente allegare a tal fine la «speculare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa». Infatti, il «differenziale secondo cui un locale adibito a garage non passa che ritenuto, di per sé, improprio di rifiuti solidi urbani...» in contraddizione con la forte normativa primaria, dalla quale sono scaturite le sole «aree scoperte pertinenti ai accessori di civili abitazioni».

Con una sentenza recente la Cassazione (1725/2016), con la quale ha affermato la tassabilità di garage, autorimesse e box, ha però lasciato uno spiraglio sulla questione: se autoveicoli e questi immobili sono esentati dal pagamento della **tassa** se gli occupanti dimostrano di non produrre rifiuti. Dunque, i contribuenti non sono soggetti al pagamento della **Tarsu**, ma la stessa regola vale per la Tari, se provano che garage, autorimesse e box non producono rifiuti. Incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni e, allo stesso modo, di segnalare al comune che alcune aree detenute

in pillole	
Soggetti tenuti al pagamento della tassa	Possessori, occupanti, detentori di locali o aree scoperte
Coobbligati al pagamento	Componenti del nucleo familiare, chi usa in comune gli immobili
Pluralità di possessori o detentori	Tutti tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria
Soggetti alla tassa	Immobili suscettibili di produrre rifiuti
Escluse dal prelievo	1. aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali insediabili; 2. aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva

La ratio è soddisfare gli interessi generali

La ragione istitutiva della **tassa** è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, che sono anche quelli di tutelare l'ambiente e la salute pubblica. La ratio del tributo non è solo quella di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli cittadini. Ecco perché il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta. L'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 disponeva per la **Tarsu** la riduzione anche se il servizio di raccolta, sebbene istituito, non venisse svolto nella zona di residenza, di dimora o dove esercitava l'attività il contribuente. La riduzione spettava, inoltre, se il servizio era effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana. Nel regolamento comunale, infatti, devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. È il contribuente che deve dare la prova delle condizioni per usufruire eventualmente della riduzione della **tassa**. Gli stessi criteri valgono oggi per la Tari. I commi 656 e 657 della legge di **Stabilità 2014** (147/2013) prevedono che il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

collega il pagamento alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento rifiuti. Sono state ritenute infondate le pretese dei giudici tributari che hanno escluso il pagamento per i contribuenti che hanno escluso il pagamento per la mancanza di allegamento estrale tra le loro abitazioni e il punto di raccolta dei rifiuti. Secondo la Cassazione non si può condizionare l'obbligo tributario alla fruizione del servizio, in quanto i criteri di ripartizione del costo sono stabiliti dal comune non sono collegati al suo concreto utilizzo, ma si basano su indici precostituiti.

I benefici fiscali. Le amministrazioni locali oltre alle agevolazioni che devono essere concesse ai contribuenti per le riduzioni tariffarie, hanno la facoltà di concedere riduzioni tariffarie e esenzioni inderogabilmente legate alla minore produzione di rifiuti. Hanno il potere di stabilire con regolamento riduzioni tariffarie, senza limiti, e esenzioni anche legate al reddito familiare. Le agevolazioni Tari, in effetti, possono essere colpite dalla capacità contributiva dei contribuenti, desunta dagli indicatori della situazione economica (Isee). L'articolo 1 della legge di **Stabilità 2014** (147/2013) recante ai conti di ridurre il carico del prelievo in capo a soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale. La disciplina di tali agevolazioni è rimessa alla potestà regolamentare degli enti, ma non può superare i limiti del non discriminazione e della non arbitrarietà.

od occupate avventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione sono inadatte alla produzione di rifiuti. Non basta, invece, la peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa. Tuttavia, è da chiedersi come può l'interessato dimostrare di non produrre rifiuti, se proprio la Cassazione ha ripetutamente ribadito da oltre un decennio che il mancato uso dell'immobile non è un motivo valido per chiedere la detassazione. E ha inoltre precisato che la mancata attivazione della utenza idrica e elettrica non dà comunque luogo all'esenzione dal pagamento. Dal resto, la Cassazione ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esenzione dal pagamento della **tassa** rifiuti, precisando che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile (sentenza 22779/2009). Da legge vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, disoccupati).

La regola. Il presupposto è che la mancata attivazione della **Tarsu** o l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte e qualsiasi uso adibiti. È sufficiente che il servizio di smaltimento rifiuti sia iniziato per imporre al contribuente il pagamento della **tassa**. Quindi, il tributo è dovuto per la detenzione di locali e aree e non per il fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente (Cassazione, sentenza 12035/2016). La stessa regola vale oggi per la Tari, considerato che anche la nuova disciplina non

FISCO FLASH a cura della *Studio F. Capponi & A. Chio*

Iva
SERVIZI IN FARMACIA
Prestazioni sanitarie rese all'interno della farmacia (ris. Agenzia entrate n. 609/12/05/2017)

Imposte dirette
DETRAZIONI
Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nella spettacolo (ris. Agenzia entrate n. 598/12/05/2017)

Giurisprudenza tributaria
STUDI DI SETTORE
Illegittimo l'accertamento basato sugli atti di settore se il contribuente non aveva le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività (sent. Cassazione n. 11858/12/05/2017)

IRAP
Non dovuta l'Irap da una professionista che collabora con una società e che si avvale della struttura se non viene provato e

Altre notizie
LUCI E MUSICALI
Aggiornamento elenco dei libri musicali. Bonus per acquisto di strumenti musicali nuovi (governo/ente Agenzia entrate post. 20483/12/20/2017)

SCORRE TRIBUTO
La versione integrale è disponibile su www.italiaingiustizia.it

Indirizzo della mensile controllo per la ricostruzione dei contributi da destinare al finanziamento dell'ente tributario nazionale (Mapi - Edizione ris. Agenzia entrate n. 616/12/05/2017)

Lo ha stabilito la Corte di cassazione: le pertinenze non sono esonerate dal pagamento

Tari/Tarsu, sui garage si paga

Gli occupanti devono dimostrare di non produrre rifiuti

Le pertinenze non sono esonerate dal pagamento della **tassa rifiuti** come l'**Imu**. I garage, infatti, sono soggetti al pagamento della **tassa rifiuti** anche se sono pertinenze delle abitazioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 8581 del 31 marzo 2017.

Per i giudici di legittimità, sono infondate le sentenze di primo grado e d' appello impugnate in Cassazione laddove hanno riconosciuto «il diritto all' esenzione dalla **Tarsu** di area coperta, quantunque pertinenziale ad abitazione, pacificamente destinata alla custodia di autovettura, in forza della sola allegazione di detta destinazione, non essendo sufficiente allegare a tal fine la «peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa». Infatti, è «fallace l' assunto secondo cui un **locale** adibito a garage non possa che ritenersi, di per sé, improduttivo di **rifiuti** solidi urbani (...)» in contraddizione con la fonte normativa **primaria**, dalla quale sono eccpite le sole «aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni».

Con una sentenza recente la Cassazione (17623/2016), con la quale ha affermato la **tassabilità** di garage, autorimesse e box, ha però lasciato uno spiraglio sulla questione sostenendo che questi immobili sono esonerati dal pagamento della **tassa** se gli occupanti dimostrano di non produrre **rifiuti**. Dunque, i contribuenti non sono soggetti al pagamento della **Tarsu**, ma la stessa regola vale per la Tari, se provano che garage, autorimesse e box non producono **rifiuti**. Incombe sul contribuente l' onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni e, allo stesso modo, di segnalare al comune che la mancata attivazione delle utenze idriche e elettriche non dà comunque luogo all' esonero dal pagamento.

Del resto, la Cassazione ha sempre posto dei limiti rigidi per l' esonero dal pagamento della **tassa rifiuti**, precisando che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l' immobile (sentenza

10 Lunedì 22 Maggio 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Lo ha stabilito la Corte di cassazione: le pertinenze non sono esonerate dal pagamento

Tari/Tarsu, sui garage si paga Gli occupanti devono dimostrare di non produrre rifiuti

In pillole

Soggetti tenuti al pagamento della tassa	Proprietari, occupanti, detentori di locali o aree scoperte
Coobbligati al pagamento	Componenti del nucleo familiare, chi usa in comune gli immobili
Pluralità di possessori o detentori	Tutti i tarsi in solido all'adempimento dell'obbligo tributario
Soggetti alla tassa	Immobili suscettibili di produrre rifiuti
Escluse dal prelievo	1. aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili; 2. aree comuni condominiali non occupate in via esclusiva

La ratio è soddisfare gli interessi generali

La ragione letterale della tassa è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, che sono anche quelli di tutelare l'ambiente e la salute pubblica. La ratio del tributo non è solo quella di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli cittadini. Ecco perché il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta. L'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 disponeva per la Tari la riduzione anche se il servizio di raccolta, sebbene iniziato, non venisse svolta la sua attività di raccolta. La relazione operativa, inoltre, se il servizio era effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di servizio urbano. Nel regolamento comunale, infatti, devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone non tassabili, nonché la modalità di effettuazione del servizio, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. Il contribuente che deve dare la prova delle condizioni per usufruire eventualmente della riduzione della tassa, gli stessi criteri valgono oggi per la Tari. I comuni 656 e 627 della legge di Stabilità 2014 (L. 173/2014) prevedono che il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

collega il pagamento alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento rifiuti; Sono state ritenute infondate le posizioni dei giudici tributaristi che hanno escluso il pagamento per i contribuenti che hanno documentato di non aver potuto fruire del servizio pubblico per la mancanza di collegamento stradale tra le loro abitazioni e il punto di raccolta dei rifiuti. Secondo la Cassazione non si può escludere l'obbligo tributario alla materiale fruizione del servizio, in quanto i criteri di ripartizione del costo sono vincolati dal comune non sono collegati al suo concreto utilizzo, ma si basano sui indici predefiniti.

I benefici fiscali. Le amministrazioni locali oltre alle agevolazioni che devono essere accordate ai contribuenti per le riduzioni imposte dalla legge, hanno la facoltà di concedere riduzioni tariffarie e esenzioni tendenzialmente legate alla minore produzione di rifiuti. Hanno il potere di stabilire con regolamento riduzioni tariffarie, senza limiti, e esenzioni anche legate al reddito familiare. Le agevolazioni Tari, in effetti, possono essere collegate alla capacità contributiva del contribuente, denota dagli indicatori della situazione economica (Isee). L'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 (L. 173/2014) consente ai comuni di ridurre il carico del prelievo in ogni caso, in condizioni di difficoltà economica sociale. La disciplina di tali agevolazioni è rimessa alla potestà regolamentare degli enti, ma non può superare i limiti della non discriminazione e della non retroattività.

od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione sono indegne alla produzione di rifiuti. Non basta, invece, la peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa, e da chiedersi come può l'assente dimostrare di non produrre rifiuti, se proprio la Cassazione ha ripetutamente ribadito da oltre un decennio che il mancato uso dell'immobile non è un motivo valido per chiedere la detassazione. E' da inoltre precisare che la mancata attivazione delle utenze idriche e elettriche non dà comunque luogo all'esonero dal pagamento. Del resto, la Cassazione ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento del servizio di smaltimento rifiuti sia istituito per imporre ai contribuenti il pagamento della tassa. Quindi il tributo è dovuto per la detenzione di locali e aree scoperte e non per il fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente (Cassazione, sentenza 12535/2015). La stessa regola vale oggi per la Tari, considerando che anche la nuova disciplina non

FISCO FLASH a cura della Squadra F. Cazzullo & A. Felli

IVA
SERVIZI IN FARMACIA
Previdenze assistenziali rese all'interno della farmacia (ris. Agenzia entrate n. 60/R 12/05/2017)

Imposte dirette
IRAP
Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nella spettacolo (ris. Agenzia entrate n. 59/R 12/05/2017)

Giurisprudenza tributaria
STUDI DI SETTORE
Dignitosa l'incartamento basato sugli studi di settore se il contribuente non aveva le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività (sent. Cassazione n. 11858/14/05/2017)

Altre notizie
RISCHI MUSICALI
Aggiornamento elenco dei fondi musicali. Bonus per acquisto di strumenti (sent. Circolo tributario Agenzia entrate prot. 30480 15/05/2017)

CODICE TRIBUTARIO
La versione integrale è disponibile su www.lallegge.it
Iniziativa della cassa di contributo per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'ente bilaterale nazionale Magni-Riformazione (ris. Agenzia entrate n. 61/R 15/05/2017)

La sentenza è sul sito www.italiaoggi.it

22770/2009). Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati).

Le regole. Il presupposto della Tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. È sufficiente che il servizio di smaltimento rifiuti sia istituito per imporre ai contribuenti il pagamento della tassa.

Quindi, il tributo è dovuto per la detenzione di locali e aree e non per il fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente (Cassazione, sentenza 12035/2015).

La stessa regola vale oggi per la Tari, considerato che anche la nuova disciplina non collega il pagamento alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento rifiuti. Sono state ritenute infondate le pronunce dei giudici tributari che hanno escluso il pagamento per i contribuenti che hanno documentato di non aver potuto fruire del servizio pubblico per la mancanza di collegamento stradale tra le loro abitazioni e il punto di raccolta dei rifiuti. Secondo la Cassazione non si può condizionare l'obbligo tributario alla materiale fruizione del servizio, in quanto i criteri di ripartizione del costo sostenuto dal comune non sono collegati al suo concreto utilizzo, ma si basano su indici presuntivi.

I benefici fiscali. Le amministrazioni locali oltre alle agevolazioni che devono essere assicurate ai contribuenti perché imposte dalla legge, hanno la facoltà di concedere riduzioni tariffarie e esenzioni tendenzialmente legate alla minore produzione di rifiuti. Hanno il potere di stabilire con regolamento riduzioni tariffarie, senza limiti, e esenzioni anche legate al reddito familiare. Le agevolazioni Tari, in effetti, possono essere collegate alla capacità contributiva dei contribuenti, desunta dagli indicatori della situazione economica (Isee). L'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) consente ai comuni di ridurre il carico del prelievo in capo a soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale. La disciplina di tali agevolazioni è rimessa alla potestà regolamentare degli enti, ma non può superare i limiti della non discriminazione e della non arbitrarietà.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

Funzionari, la delega va esibita in appello

Dall' atto di impugnazione sottoscritto da un soggetto delegato dal capufficio deve risultare (in base alla sua qualifica nell' ambito dell' Ufficio finanziario) la tipologia della delega: incombe all' **amministrazione** dimostrare, in caso di contestazione, l' esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell' Ufficio (Cass. n. 24492/2015); qualora tale delega non sia esibita, l' appello dell' Ufficio sarà illegittimo e inammissibile. Lo ha stabilito la sezione decima della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 348/17. Un contribuente contestava un avviso di liquidazione dell' ufficio finanziario di Sondrio che aveva ritenuto legittimo assoggettare a maggiore imposizione una divisione immobiliare. La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ritenendo che l' Ufficio non avesse fornito una esatta interpretazione della norma, accoglieva il ricorso del contribuente condannando l' Ufficio a 500 euro di spese di lite. Contro questa decisione, l' Agenzia **erariale**, rivolgendosi alla Commissione regionale, proponeva appello. Costituendosi in giudizio, la **società** deduceva, tra gli altri motivi, l' inammissibilità dell' appello per assenza della delega di firma a sottoscrivere l' atto di appello, in violazione dell' articolo 42 del dpr n.

600/73 e dell' articolo 10 del dlgs n. 546/92. La Commissione regionale, dopo aver rilevato che agli atti mancava una delega al funzionario, ha ritenuto l' appello inammissibile. Tra le righe della sentenza di cui al commento si legge che è onere dell' **ente** impositore fornire la prova dei possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell' ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare) da parte del sottoscrittore o l' esistenza di valida delega del titolare dell' ufficio, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell' **amministrazione** finanziaria. L' esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate anche in sede giurisdizionale, nella misura in cui si verta sulla legittimità dell' esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione e non sull' organizzazione interna della **p.a.**

(Cass. 14195/2000).

Benito Fuoco [omissis] L' appello è inammissibile perché sottoscritto senza tempestiva delega da funzionario **direttivo** in mancanza di ratifica postuma la mera appartenenza all' ufficio impositore non abilita il funzionario alla sottoscrizione di un atto a rilevanza esterna in quanto il soggetto

SENTENZE TRIBUTARIE

Funzionari, la delega va esibita in appello

Dall'atto di impugnazione sottoscritto da un soggetto delegato dal capufficio deve risultare (in base alla sua qualifica nell'ambito dell'Ufficio finanziario) la tipologia della delega: incombe all'amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'Ufficio (Cass. n. 24492/2015); qualora tale delega non sia esibita, l'appello dell'Ufficio sarà illegittimo e inammissibile. Lo ha stabilito la sezione decima della Commissione tributaria regionale di Milano nella sentenza n. 348/17. Un contribuente contestava un avviso di liquidazione dell'ufficio finanziario di Sondrio che aveva ritenuto legittimo assoggettare a maggiore imposizione una divisione immobiliare. La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito una esatta interpretazione della norma, accoglieva il ricorso del contribuente condannando l'Ufficio a 500 euro di spese di lite. Contro questa decisione, l'Agenzia erariale, rivolgendosi alla Commissione regionale, proponeva appello. Costituendosi in giudizio, la società deduceva, tra gli altri motivi, l'inammissibilità dell'appello per assenza della delega di firma a sottoscrivere l'atto di appello, in violazione dell'articolo 42 del dpr n. 600/73 e dell'articolo 10 del dlgs n. 546/92. La Commissione regionale, dopo aver rilevato che agli atti mancava una delega al funzionario, ha ritenuto l'appello inammissibile. Tra le righe della sentenza di cui al commento si legge che è onere dell'ente impositore fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell'ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare) da parte del sottoscrittore o l'esistenza di valida delega del titolare dell'ufficio, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria. L'esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate anche in sede giurisdizionale, nella misura in cui si verta sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione e non sull'organizzazione interna della p.a. (Cass. 14195/2000).

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] L'appello è inammissibile perché sottoscritto senza tempestiva delega da funzionario direttivo in mancanza di ratifica postuma la mera appartenenza all'ufficio impositore non abilita il funzionario alla sottoscrizione di un atto a rilevanza esterna in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscrivere - personalmente o per delega, e solo in caso dell'ufficio emittente (Cass. 14942/2013). (...) Il giudice tributario non è tenuto all'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 7, dlgs n.546/92 per acquisire l'ufficio le prove in caso di inerzia del soggetto oneroso, sofferendo all'impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra parte, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale e funzionali al principio costituzionale della parità delle parti nel processo. (...) È onere dell'ente impositore fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell'ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare) da parte del sottoscrittore o l'esistenza di valida delega del titolare dell'ufficio, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione finanziaria (ex plurimis: Cass. 24492/2015, 18759/14, 14942/2013, 19739/2012). L'esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate anche in sede giurisdizionale, nella misura in cui si verta sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione e non sull'organizzazione interna della Pubblica Amministrazione (Cass. 14195/2000). Infatti, la giustificazione dei poteri del rappresentante di cui all'art. 1392 c.c. ha rilevanza processuale, onerando l'ente impositore della prova per la sussistenza della delega, consistente anche che nel linguaggio dei codici vigenti, sia sostanziale che di rito, con il termine rappresentante viene designato non soltanto il fenomeno rappresentativo in senso proprio, contemplato dagli artt. 1387 e seguenti codice civile, ma anche quello della cosiddetta commediazione organizzativa, alla quale è quindi applicabile la disciplina positiva dettata per la rappresentanza, in difetto di una contraria indicazione letterale della legge o di una ragione di incompatibilità intrinseca tra questo fenomeno e la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 c.c.) che, pertanto, si applica anche al caso della rappresentanza organica degli enti pubblici. (...)

8 ItaliaOggi7

istituzionalmente competente a sottoscriverlo - personalmente o per delega, è solo il capo dell' ufficio emittente. (Cass. 14942/2013). () Il giudice tributario non è tenuto all' esercizio dei poteri istruttori di cui all' art. 7, dlgs n.546/92 per acquisire d' ufficio le prove in caso di inerzia del soggetto onerato, sopperendo all' impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell' altra parte, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell' onere probatorio principale e funzionali al principio costituzionale della parità delle parti nel processo. () È onere dell' ente impositore fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo (sostituzione del dirigente in caso di assenza/impedimento o reggenza dell' ufficio in attesa della nomina del dirigente titolare) da parte del sottoscrittore o l' esistenza di valida delega del titolare dell' ufficio, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell' amministrazione finanziaria (ex plurimis: Cass. 24492/2015, 18758/14, 14942/2013, 19739/2012).

L' esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate anche in sede giurisdizionale, nella misura in cui si vetta sulla legittimità dell' esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione e non sull' organizzazione interna della Pubblica amministrazione (Cass. 14195/2000). Infatti, la giustificazione dei poteri del rappresentante di cui all' art. 1393 c.c. ha rilevanza processuale, onerando l' ente impositore della prova per la sussistenza della delega, considerato anche che nel linguaggio dei codici vigenti, sia sostanziale che di rito, con il termine «rappresentanza» viene designato non soltanto il fenomeno rappresentativo in senso proprio, contemplato dagli artt.

1387 e seguenti codice civile, ma anche quello della cosiddetta «immedesimazione organica», alla quale è quindi applicabile la disciplina positiva dettata per la rappresentanza, in difetto di una contraria indicazione letterale della legge o di una ragione di incompatibilità intrinseca tra questo fenomeno e la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 c.c.) che, pertanto, si applica anche al caso della rappresentanza organica degli enti pubblici. ()

BENITO FUOCO

Srl trasparenti, coi soci litisconsorzio necessario

In caso di accertamento elevato nei confronti di una srl «trasparente», in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario tra l'ente societario e i propri soci di capitale, analogamente a quanto avviene per le società di persone. Il giudizio tributario, dunque, deve essere celebrato in un contesto unico, a cui partecipino sia la società sia i soci; di contro, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. È quanto si legge nell'ordinanza n. 9751/17 della Corte di cassazione. Una società del napoletano proponeva ricorso per Cassazione contro una sentenza della Cir della Campania, con cui era stato respinto l'appello proposto dalla medesima società contro una pronuncia di primo grado sfavorevole alla parte contribuente. Quale primo motivo di ricorso, la srl denunciava la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione delle disposizioni processuali inerenti l'integrazione del contraddittorio tra la società contribuente e i suoi soci, vertendosi in tale ipotesi poiché nell'annualità fiscale interessata era stata esercitata l'opzione di tassazione «per trasparenza». Le società di capitali, infatti, possono optare per regimi diversi di tassazione, tra cui il «regime di tassazione per trasparenza» disciplinato dagli artt. 115 e 116 del Tuir, in base al quale il reddito prodotto dalla società non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante, con un meccanismo analogo a quanto previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone. Alla luce di detta analogia, la Cassazione ha chiarito che tale situazione integra una fattispecie di litisconsorzio necessario, parimenti a quanto chiarito dalle sezioni unite per le società di persone. Dunque, anche per le srl trasparenti, il ricorso presentato dalla società contro l'avviso di accertamento dei maggiori utili, e quelli proposti dai soci contro gli avvisi di accertamento che attribuiscono loro tali utili, in proporzione alle quote di partecipazione, devono essere riuniti e trattati in un unico contesto. In alternativa, è possibile rispettare tale principio con una sorta di litisconsorzio «staccato», ovvero che i ricorsi siano trattati dalla stessa sezione, nella stessa udienza e le motivazioni delle sentenze emesse nei confronti dei soci siano fondate su quella relativa alla società (Cass. n. 8766/2017, si veda ItaliaOggi Sette dell'8/5/2017).

Nicola Fuoco [omissis] Con sentenza in data 23 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto da (...) srl avverso la sentenza n. /9/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento Irap, Iva e altro 2008. La Cir osservava in particolare che, essendo infondate le eccezioni in rito dell'appellante, l'atto impositivo impugnato era immune da vizi formali specificamente riguardanti il contraddittorio endoprocedimentale e che la pretesa fiscale portata dal medesimo era fondata. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita indivisivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale. Con il primo motivo dedotta, ex art. 361, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la

ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione delle disposizioni processuali inerenti la necessità del contraddittorio tra la società contribuente e i suoi soci, vertendosi in tale ipotesi poiché nell'annualità fiscale di cui era stata esercitata dal soci medesimo l'opzione di tassazione «per trasparenza». La censura è assorbitamente fondata. Va infatti ribadito che «in materia tributaria, nel caso di nullità delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una srl), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del DPR n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24472 dell'11/2/2015, Rv. 637559-01). Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado, trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario «originario».

PQM La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Nicola Fuoco [omissis] Con sentenza in data 23 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto da (...) srl avverso la sentenza n. /9/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento Irap, Iva

SENTENZE TRIBUTARIE

Srl trasparenti, coi soci litisconsorzio necessario

In caso di accertamento elevato nei confronti di una srl «trasparente», in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, si verifica una situazione di litisconsorzio necessario tra l'ente societario e i propri soci di capitale, analogamente a quanto avviene per le società di persone. Il giudizio tributario, dunque, deve essere celebrato in un contesto unico, a cui partecipino sia la società sia i soci; di contro, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. È quanto si legge nell'ordinanza n. 9751/17 della Corte di cassazione. Una società del napoletano proponeva ricorso per Cassazione contro una sentenza della Cir della Campania, con cui era stato respinto l'appello proposto dalla medesima società contro una pronuncia di primo grado sfavorevole alla parte contribuente. Quale primo motivo di ricorso, la srl denunciava la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione delle disposizioni processuali inerenti l'integrazione del contraddittorio tra la società contribuente e i suoi soci, vertendosi in tale ipotesi poiché nell'annualità fiscale interessata era stata esercitata l'opzione di tassazione «per trasparenza». Le società di capitali, infatti, possono optare per regimi diversi di tassazione, tra cui il «regime di tassazione per trasparenza» disciplinato dagli artt. 115 e 116 del Tuir, in base al quale il reddito prodotto dalla società non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante, con un meccanismo analogo a quanto previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone. Alla luce di detta analogia, la Cassazione ha chiarito che tale situazione integra una fattispecie di litisconsorzio necessario, parimenti a quanto chiarito dalle sezioni unite per le società di persone. Dunque, anche per le srl trasparenti, il ricorso presentato dalla società contro l'avviso di accertamento dei maggiori utili, e quelli proposti dai soci contro gli avvisi di accertamento che attribuiscono loro tali utili, in proporzione alle quote di partecipazione, devono essere riuniti e trattati in un unico contesto. In alternativa, è possibile rispettare tale principio con una sorta di litisconsorzio «staccato», ovvero che i ricorsi siano trattati dalla stessa sezione, nella stessa udienza e le motivazioni delle sentenze emesse nei confronti dei soci siano fondate su quella relativa alla società (Cass. n. 8766/2017, si veda ItaliaOggi Sette dell'8/5/2017).

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

2 ItaliaOggi17

e altro 2008. La Ctr osservava in particolare che, essendo infondate le eccezioni in rito dell' appellante, l' atto impositivo impugnato era immune da vizi formali specificamente riguardanti il contraddittorio endoprocedimentale e che la pretesa fiscale portata dal medesimo era fondata. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la **società** contribuente deducendo quattro motivi. L' Agenzia delle **entrate** si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale. Con il primo motivo dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione delle disposizioni processuali inerenti la necessarietà del contraddittorio tra la **società** contribuente e i suoi soci, vertendosi in tale ipotesi poiché nell' annualità fiscale de qua era stata esercitata dai soci medesimi l' opzione di **tassazione** «per trasparenza». La censura è assorbentamente fondata. Va infatti ribadito che «In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una **società** di capitali (nella specie, una srl), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell' art. 116 del dpr n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l' integrazione del contraddittorio ex art. 14 del dlgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della **società**, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24472 dell' 1/12/2015, Rv. 637559 - 01). Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado, trattandosi di un' ipotesi di litisconsorzio necessario «originario».

PQM La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.